



Centro Affidi del Comune di Firenze
Servizi Sociali - P.O. Promozione Diritti Tutela Minori

DALLA DISPONIBILITÀ AD UNA SCELTA CONSAPEVOLE



Materiale informativo per famiglie affidatarie.

Alle famiglie affidatarie

Abbiamo elaborato questo opuscolo con il desiderio di fornire risposte ad alcuni quesiti che potranno sorgere nel corso della vostra esperienza di affido. Non vuole essere esaustivo ma può essere utilizzato come strumento di chiarimento o di riflessione.

L'equipe del Centro Affidi

INDICE		
1 - ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO AFFIDI E DELLA P.O. PROMOZIONE DIRITTI E TUTELA MINORI	6	
2 - I COMPITI DEL CENTRO AFFIDI	7	
3 - INTRODUZIONE ALL’AFFIDO	9	
A) L’affidamento familiare	9	
B) Le caratteristiche principali	10	
C) Chi può diventare affidatario	10	
D) Come si diventa affidatari	11	
E) Cosa succede dopo l’inserimento nella Banca Dati	11	
F) Il sostegno alle famiglie affidatarie	12	
4 - I PROTAGONISTI DELL’AFFIDAMENTO	13	
A) Il bambino	13	
B) La famiglia d’origine	13	
C) La famiglia affidataria	13	
D) L’Ente Locale	14	
E) Il Giudice Tutelare	15	
F) Il Tribunale per i Minorenni	15	
5 - UNA NUOVA AVVENTURA	16	
“Ma poi come fate quando ve lo levano?”	16	
6 - L’AFFIDAMENTO VISTO CON GLI OCCHI DEL BAMBINO E DELLA SUA FAMIGLIA	18	
A) Testimonianze	18	
B) “Ma i miei genitori non vanno bene?”	19	
7 - L’AFFIDAMENTO DALLA PARTE DEGLI AFFIDATARI	22	
A) A cavallo tra la vita familiare e la dimensione pubblica	22	
B) Costruire la relazione	23	
C) “Ma chi ve lo fa fare?”	25	
8 - LA FIGURA DELLO PSICOLOGO ALL’INTERNO DEL CENTRO AFFIDI: OPPORTUNITÀ E RISORSE OPERATIVE	27	
A) Il percorso di informazione/formazione	27	
B) I colloqui di conoscenza	28	
C) L’abbinamento	29	
D) Le verifiche	29	
E) I colloqui individuali, di coppia e/o familiari	30	
		F) Le visite domiciliari 30
		G) I gruppi di sostegno 31
		H) L’accompagnamento alla conclusione dell’affido 32
		9 - INFORMAZIONI UTILI PER GLI AFFIDATARI 33
		A) Riservatezza e privacy 33
		B) Contributo economico 33
		C) Copertura assicurativa 34
		D) Assegni Familiari 34
		E) Detrazioni di imposta 34
		F) Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori affidatari 34
		G) Minore affidato portatore di handicap e invalido civile 37
		H) Competenza territoriale in base alla residenza 37
		I) Iscrizione anagrafica del minore 37
		L) Assistenza sanitaria 38
		M) La scuola 39
		N) Confessione religiosa 41
		O) Attività sportive 41
		P) Documenti d’identità 41
		Q) I viaggi 43
		R) Alcuni quesiti che possono essere rivolti all’assistente sociale dall’affidatario 53
		ALLEGATI 55
		A1 - LEGISLAZIONE DIRITTO DEL MINORE AD UNA FAMIGLIA 55
		A2 - REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO DEI MINORI 63

1 - ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO AFFIDI E DELLA P.O. PROMOZIONE DIRITTI E TUTELA MINORI

L'affidamento familiare nel Comune di Firenze si realizza attraverso una forte integrazione tra il lavoro dei **Servizi Sociali Territoriali** e del **Centro Affidi**.

Il **Centro Affidi** afferisce alla P.O. Promozione Diritti e Tutela Minori - Direzione Servizi Sociali - che coordina il percorso di accompagnamento dedicato alle famiglie e ai minori assistiti e in condizioni di assistibilità residenti nel Comune di Firenze e sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e/o per i quali sia attivo o si debba attivare un percorso socio educativo importante di prevenzione.

La P.O. Promozione Diritti e Tutela Minori esplica la propria attività professionale attraverso il lavoro di un Responsabile, di un gruppo di Assistenti Sociali, denominati PR, con particolari responsabilità e degli operatori dei seguenti servizi: Centro Affidi, Centro Adozioni, Brevi e Preliminari Indagini per l'Autorità Giudiziaria, Donne e Minori vittime di violenza, maltrattamento e abuso. Infine fanno capo alla P.O. Promozione Diritti e Tutela Minori gli Assistenti Sociali dislocati nei Centri Sociali presenti in tutto il territorio fiorentino e che lavorano in stretta sinergia con i servizi suddetti per garantire multidisciplinarietà e appropriatezza degli interventi per la presa in carico di famiglie con minori che necessitano di percorsi di accompagnamento socio-educativi e/o azioni di tutela.

L'equipe del Centro Affidi è formata dal Responsabile Professionale, da Assistenti Sociali, Psicologi ed Educatori.

2 - I COMPITI DEL CENTRO AFFIDI

Il Centro Affidi del Comune di Firenze opera secondo i criteri individuati dalla normativa nazionale (in particolare la legge n. 184/1983, modificata con legge n.149/2001, e legge n.173/2015) e con modalità organizzative previste dalla normativa regionale (DCRT n. 384/1994, DGRT n. 139/2006 e L.R. n. 41/2005) e dal "Regolamento Comunale per l'Affidamento dei Minori (Deliberazione assemblea dei soci della Società della Salute di Firenze n. 4 del 19/5/2017).

Secondo quanto previsto dalla normativa, i compiti del Centro Affidi sono i seguenti:

- promuovere occasioni di sensibilizzazione ed informazione sull'accoglienza, sull'affidamento familiare e sulle forme di sostegno e prossimità fra famiglie;
- recepire, conoscere e valutare la disponibilità delle persone interessate all'affidamento attraverso colloqui individuali e formazione di gruppo riguardo agli aspetti normativi, sociali e procedurali dell'affido;
- individuare, in collaborazione con i servizi sociali territoriali, la famiglia affidataria ritenuta più rispondente a ciascuna richiesta di risorsa da parte dei servizi;
- mantenere un costante collegamento con il Servizio Sociale territoriale durante lo svolgimento del progetto di affido, concordando tempi e modalità delle verifiche con la famiglia d'origine del minore e con la famiglia affidataria;
- sostenere la famiglia affidataria prima, durante e dopo l'affidamento familiare;
- organizzare una Banca Dati delle disponibilità delle famiglie affidatarie e una per i minori in affidamento;
- promuovere la formazione degli operatori, favorendo l'approfondimento e la riflessione sulla metodologia di lavoro.

Il Centro Affidi del Comune di Firenze è componente del **Coordinamento Nazionale Servizi Affido (CNSA)**, nato ufficialmente nel 1998 con lo scopo di creare una sede permanente di confronto e dibattito tecnico/professionale sulle esperienze di affido attivate in ambito locale e nazionale. Il CNSA incontra regolarmente il Tavolo Nazionale Affido (Associazioni e Reti di Famiglie Affidatarie)

Il Centro Affidi ha inoltre partecipato al Progetto Nazionale “**Un percorso nell’affido**” Campagna per la promozione dell’affidamento familiare, a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che a partire dal 2008 ha visto iniziative di approfondimento, eventi formativi e scambi di esperienze nazionali e inter-regionali.

Da questo lavoro sono scaturite le **Linee di indirizzo per l’affidamento familiare**, approvate il 25/10/2012 dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie Locali.

Da giugno 2013 il Centro Affidi di Firenze partecipa, insieme ad altre 9 città e realtà territoriali italiane, al Monitoraggio delle Linee di Indirizzo per la riflessione, la verifica sulla loro applicazione e il confronto sugli esiti.

Questo lavoro si avvale dell’affiancamento del Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare dell’Università di Padova.

3 - INTRODUZIONE ALL’AFFIDO

A) L’AFFIDAMENTO FAMILIARE

L’affidamento familiare è un aiuto per il minore la cui famiglia vive una situazione di difficoltà.

Con l’affidamento, il minore incontra un singolo o una famiglia che lo accoglie e che assicura una risposta ai suoi bisogni affettivi ed educativi per il periodo di tempo necessario ad un cambiamento positivo della sua famiglia di origine.

L’affidamento familiare è temporaneo e prevede il rientro del minore nella sua famiglia.

Il Comune di Firenze, ai sensi dell’art.1 del Regolamento Comunale, equipara l’affidamento familiare al collocamento di minori in affidamento al Servizio Sociale e collocati con parenti entro il 4° grado o in ambito etero-familiare.

L’affidamento può essere:

- **residenziale**: quando il minore vive in modo stabile con la famiglia affidataria incontrando periodicamente i genitori;
- **part-time**: quando il minore trascorre con gli affidatari alcuni giorni la settimana rimanendo a vivere con la sua famiglia;
- **diurno**: quando il minore trascorre con la famiglia affidataria parte della giornata.

L’affidamento familiare è disciplinato dalla legge 184/1983 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” come modificata dalla Legge 149 del 2001 “Diritto del minore ad una famiglia” e dalla Legge 173 del 2015.

Da un punto di vista giuridico, il procedimento può essere:

- **consensuale**: quando c’è l’adesione di entrambi i genitori o del tutore del minore al progetto di affidamento; è disposto dal Servizio Sociale e reso esecutivo dal Giudice Tutelare;
- **giudiziale**: quando è disposto, indipendentemente dall’assenso del genitore, con un provvedimento del Tribunale per i Minorenni che prescrive tale intervento a tutela del minore.

B) LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI

La temporaneità: l'affidamento può essere disposto per periodi brevi, medi o lunghi, in base alle esigenze del minore, alle caratteristiche delle relazioni familiari e alle motivazioni che hanno generato l'affidamento. La normativa prevede che la sua durata non superi i 24 mesi, ma che possa essere prorogato dal Tribunale per i Minorenni qualora la sua sospensione rechi pregiudizio al minore.

Il mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine: i Servizi Sociali competenti hanno il compito di agevolare i rapporti del minore con la famiglia d'origine al fine di salvaguardare i legami affettivi presenti.

Il rientro del minore nel proprio nucleo familiare: non bisogna mai dimenticare che l'obiettivo dell'affidamento è il rientro del minore nella propria famiglia, una volta che questa abbia superato i problemi che hanno reso necessario tale intervento.

Il rispetto delle origini del minore: accogliere un minore in affidamento vuol dire avere rispetto per la sua storia e le sue origini, aiutandolo a mantenere e conservare gli aspetti positivi di esse.

C) CHI PUÒ DIVENTARE AFFIDATARIO

Possono diventare affidatari famiglie, coppie, persone singole.

Accogliere un bambino in affido è un'occasione per contribuire alla sua crescita in un ambiente affettivamente protetto, è una disponibilità all'accoglienza sia reale (tempi e spazi) sia emotiva da parte del nucleo ospitante. Tutta la famiglia, figli compresi, è coinvolta nell'esperienza dell'affido.

Nell'affidamento le famiglie e i bambini fanno un tratto di strada insieme e creano un legame che può restare nel tempo.

I **requisiti** ritenuti importanti per l'affidamento familiare sono:

- la disponibilità affettiva e la volontà di sostenere per un periodo di tempo un bambino o un ragazzo;
- l'essere realmente consapevoli della presenza e dell'importanza della famiglia naturale nella vita del minore;
- la condivisione di tutti i membri della famiglia a diventare nucleo affidatario.

D) COME SI DIVENTA AFFIDATARI

Le persone che vogliono diventare affidatarie e sono residenti nel Comune di Firenze, possono contattare il Centro Affidi offrendo la propria disponibilità.

Il Centro Affidi si occupa di seguire il nucleo disponibile all'affidamento fin dalla sua prima richiesta e lo accompagna in tutte le fasi dell'affido: informazione, formazione, sostegno prima - durante - dopo l'abbinamento.

Il **percorso** individuato per chi si rende disponibile per l'affidamento è il seguente:

- un **incontro informativo** sulla realtà dell'affidamento familiare tra gli operatori del Centro Affidi e la coppia o la persona singola;
- la partecipazione al **corso di formazione** di gruppo tramite un ciclo di incontri di approfondimento sull'esperienza e i protagonisti dell'affidamento familiare;
- se la coppia o la persona singola decidono di continuare il percorso effettueranno con gli operatori del Centro Affidi **colloqui individuali e di coppia**; uno spazio di conoscenza sarà dedicato ai figli presenti in famiglia;
- successivamente ai colloqui, l'assistente sociale e lo psicologo effettuano una **visita domiciliare** che serve a conoscere l'ambiente di vita e ad incontrare i figli;
- terminato il percorso, gli operatori incontrano la coppia o la persona singola per un **colloquio di restituzione** durante il quale vengono delineati il positivo superamento della conoscenza e la loro disponibilità.

Da questo momento la famiglia o il singolo vengono **inseriti nella Banca Dati del Centro Affidi** in attesa di una richiesta di affido che risponda alla loro disponibilità.

E) COSA SUCCEDE DOPO L'INSERIMENTO NELLA BANCA DATI

Una volta che il Centro Affidi ha recepito una richiesta di reperimento di un nucleo affidatario da parte dei Servizi Sociali Territoriali, gli operatori del Centro Affidi individuano i nuclei disponibili al fine di provvedere ad un adeguato **abbinamento** tra le esigenze del bambino e della sua famiglia e le caratteristiche e le disponibilità della famiglia affidataria.

La famiglia sarà contattata dagli operatori del Centro Affidi per una presentazione delle linee generali del progetto di affido proposto, in modo che la coppia o la

persona singola possano avere gli elementi essenziali per valutare la propria disponibilità in merito.

Alla coppia o alla persona singola viene dato un tempo per aderire al progetto; in tale periodo gli operatori del Centro Affidi sono sempre disponibili a confrontarsi su eventuali problemi, dubbi, incertezze e chiarimenti.

Se la famiglia dichiara di accogliere la proposta di affidamento, vengono promossi incontri di presentazione con il Servizio Sociale Territoriale e con famiglia del minore ed hanno avvio i momenti di conoscenza fra gli affidatari e il bambino.

F) IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE

Il sostegno alle famiglie affidatarie presenti nella Banca dati viene garantito dal Centro Affidi nei seguenti momenti:

- **gruppi delle famiglie:** sono condotti dagli operatori del Centro Affidi e si rivolgono alle famiglie con progetti di affidamento in corso. Scopo dei gruppi è permettere il confronto con le proprie esperienze, aspettative, desideri e motivazioni rispetto all'affidamento;
- **approfondimenti tematici** con esperti su aspetti di particolare interesse e rilevanza nell'affido;
- **sostegno individuale e/o di coppia:** in ogni momento del processo di affido sia l'assistente sociale che lo psicologo (collegialmente o separatamente) sono disponibili ad incontrare, individualmente o in coppia, coloro che richiedono di avere un momento di confronto o di sostegno sulle problematiche inerenti il percorso dell'affidamento familiare;
- **incontri periodici di verifica** di ciascun progetto di affido a cui partecipano gli operatori del Centro Affidi, dei Servizi territoriali competenti, gli affidatari; a questi incontri è spesso presente anche la famiglia del minore.
- **sostegno educativo:** l'intervento educativo domiciliare può essere rivolto al bambino e alle famiglie coinvolte nel percorso di affido ed è attivabile dai servizi quando vi sia necessità di facilitare l'avvio o la conclusione di un progetto di affido o per sostenere momenti critici.

4 - I PROTAGONISTI DELL'AFFIDAMENTO

A) IL BAMBINO

È il protagonista dell'affido, il soggetto principale attorno al quale ruota il progetto di affidamento.

Può essere un bambino piccolo, in età scolare oppure un adolescente. Può essere italiano o straniero, appartenere a diverse etnie: è fondamentale il rispetto della cultura, delle tradizioni d'origine nonché delle abitudini della famiglia di provenienza.

B) LA FAMIGLIA D'ORIGINE

È la famiglia del minore. Il progetto di affidamento viene attivato qualora la famiglia si trovi ad affrontare difficoltà di varia natura e complessità.

I genitori rappresentano sempre il mondo del bambino, il suo primo, più diretto ed immediato riferimento. Essi costituiscono perciò un legame profondo che la famiglia affidataria deve contribuire a salvaguardare.

La famiglia d'origine ha il diritto ad essere informata sulle finalità dell'affidamento e ad essere coinvolta nelle varie fasi del progetto di affido.

A sostegno ed aiuto alla famiglia del minore, i Servizi territorialmente competenti predisporranno una serie di interventi volti a rimuovere le cause che hanno reso necessario l'affidamento.

C) LA FAMIGLIA AFFIDATARIA

Essere affidatari significa accogliere e dare aiuto ad un minore la cui famiglia attraversa una fase critica che non consente di rispondere pienamente ai suoi bisogni evolutivi e di accudimento.

Per questo l'affidatario si impegna ad accogliere presso di sé il minore e a provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione, in collaborazione con i servizi competenti e tenendo conto, ove possibile, delle indicazioni dei genitori.

È importante garantire il rispetto della storia del bambino e delle sue relazioni significative, accettando e rispettando l'individualità dell'affidato e il suo modello di vita.

L'affidatario deve inoltre agevolare il rientro del minore nella famiglia naturale, tenendo conto delle indicazioni contenute nel progetto.

Egli, infine è tenuto ad assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore e della sua famiglia.

La famiglia affidataria ha diritto ad essere informata sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto, e ad essere coinvolta nelle varie fasi del progetto di affido.

La famiglia affidataria si impegna ad attenersi alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, al progetto condiviso con il Servizio Sociale Professionale e il Centro Affidi, a partecipare agli incontri di verifica sull'affidamento predisposti dal Centro Affidi, secondo le modalità ed i tempi specificati nel progetto. Inoltre si impegna a partecipare alle attività di sostegno e di informazione svolte dal Centro Affidi.

Ha inoltre diritto ad avere accesso alle agevolazioni previste dall'Ente Locale per le famiglie affidatarie e ad avere un contributo economico per il mantenimento del minore secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale.

Infine ha diritto di usufruire del sostegno offerto dal Centro Affidi.

D) L'ENTE LOCALE

L'affidamento familiare si realizza attraverso l'integrazione tra i Servizi Sociali Territoriali e il Centro Affidi.

Al Servizio Sociale Territoriale dislocato nel territorio, compete la presa in carico della famiglia di origine del minore, in eventuale collaborazione con i Servizi specialistici della ASL (Psicologia, Neuropsichiatria Infantile ecc.) e l'attivazione del progetto d'intervento, mentre il Centro Affidi si occupa in primo luogo del sostegno alla famiglia affidataria. Poco dopo l'inizio dell'affido, dopo un periodo di osservazione, viene predisposto in forma scritta il Progetto di Affidamento.

Gli operatori dei Servizi Sociali Territoriali e del Centro Affidi hanno momenti di verifica comune tra i soggetti coinvolti (minore, famiglia affidataria e famiglia di origine) e garantiscono in ogni fase del percorso, circolarità di comunicazione fra i soggetti e i servizi coinvolti.

Il Servizio Sociale Territoriale titolare dell'affido ha il compito di provvedere a:

- garantire la realizzazione del progetto di affidamento concordato con i soggetti coinvolti;
- presentare, ogni sei mesi, all'Autorità giudiziaria competente, una relazione sull'andamento del progetto, in particolare relativa alla presumibile ulteriore durata e all'evoluzione delle condizioni di

difficoltà del nucleo familiare di provenienza;

- riferire senza indugio all'Autorità giudiziaria competente ogni evento di particolare rilevanza;
- corrispondere agli affidatari una somma mensile a titolo di contributo di mantenimento del minore;
- provvedere alla copertura assicurativa per eventuali danni provocati dal minore o infortuni dei quali può essere vittima.

E) IL GIUDICE TUTELARE

Ha il compito di rendere esecutivo il provvedimento di affidamento consensuale disposto dai Servizi Sociali Territoriali in raccordo con l'attività di monitoraggio e vigilanza svolta dai Servizi.

L'affidamento consensuale viene attuato con l'accordo dei genitori del minore ed è disposto dal Servizio Sociale Territoriale, il quale avrà il compito di elaborare un progetto che specifichi le motivazioni, i modi e i tempi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possano mantenere i rapporti con il minore.

F) IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Ha il compito di disporre l'affido giudiziario, qualora esso si renda necessario per il minore a prescindere dall'assenso dei genitori o perché di durata superiore ai 24 mesi e di decidere per la sua cessazione, in relazione all'attività di monitoraggio e vigilanza svolta dai Servizi.

La Legge 149/2001 prevede che nel procedimento di affidamento debba essere ascoltato il minore che abbia compiuto dodici anni e anche il minore in età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento. L'audizione dell'affidatario è oggi prevista nei procedimenti civili in materia di responsabilità, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

Rimane aperta tuttavia la questione di come l'affidatario che non sia stato sentito possa far valere tale nullità, tenuto conto che non viene considerato parte processuale a pena di nullità e che non ha la legittimazione ad impugnare i provvedimenti.

5 - UNA NUOVA AVVENTURA

“MA POI COME FATE QUANDO VE LO LEVANO?”

“Sì, l'affido sarebbe bello...ma poi come fate quando ve lo levano?” Questa è la considerazione che più di frequente viene rivolta da parenti e amici quando una coppia o un singolo annunciano di volersi rendere disponibili per l'affidamento familiare.

Ciò è fortemente indicativo di come il tema dell'affido evochi fantasmi di separazione, vuoto e perdita di tale intensità da far spesso passare in secondo piano tutta l'emozione, lo scambio e il cammino che riempiono il tempo dell'affido.

È inoltre importante sottolineare come il progetto di affido, qualora vada a buon fine, giunge a termine in maniera naturale attraverso il graduale reintegro del minore all'interno della propria famiglia di origine. Una possibile risposta potrebbe dunque essere “ma nessuno me lo toglie! Nonostante abbiamo fatto un pezzo di strada assieme, mano nella mano, il legame affettivo creatosi può durare per sempre”.

Prima di pensare a cosa si perde alla fine dell'affido è invece molto importante considerare che cosa si acquista nel corso di esso anche se quello che sembra più difficile è la possibilità di tenere insieme i due aspetti contrastanti.

Una preoccupazione spesso riportata dagli affidatari è che il bambino alla fine dell'affido si trovi a rientrare in un ambiente nel quale deve rinunciare a tutto ciò di cui ha potuto godere fino a che era con loro, sia da un punto di vista affettivo sia per le possibilità e le occasioni educative e culturali.

Si chiedono pertanto se non possa addirittura essere peggio per il bambino aver sperimentato una realtà diversa se poi deve perderla. Pensiamo invece a quanto possa essere importante per un bambino aver conosciuto altre modalità di rapporto, aver sperimentato altre possibilità di crescita e aver avuto l'occasione di cimentarsi con nuove attività o di apprendere nuove abilità.

Allo stesso modo, le esperienze riportate dagli affidatari dimostrano che generalmente al termine dell'affido rimane un rapporto profondo col bambino. Così come ci sono tanti modi di stare nella relazione col bambino durante l'affidamento, altrettanti ce ne sono per mantenere i contatti dopo la conclusione. Alcuni affidatari rimangono presenti fin da subito nella vita del bambino mentre altri all'inizio avvertono l'esigenza di rendere più netta la separazione e solo dopo aver lasciato passare un po' di tempo riescono a riprendere la sua frequentazione, sebbene con ritmi diversi e con una diversa alternanza di

incontri e separazioni.

Ed è forse veramente in questo momento che si potrà cogliere l'intensità della relazione che è stata costruita.

Anche altri fattori intervengono a colmare il vuoto lasciato dalla fine dell'affido, a condizione che si sia veramente interiorizzato il significato di questo istituto come aiuto rivolto ad *un minore e alla sua famiglia* che si trova ad attraversare un momento di difficoltà. Ciò implica la necessità di accogliere entrambi, nel senso di tenere saldamente unite dentro di sé l'immagine del bambino e della sua famiglia, nonostante questa possa presentare difficoltà, manchevolezze, inadeguatezze, avvertendo come campanello d'allarme ogni tentativo di recidere questo legame da entrambe le parti.

In questo caso il rientro del minore in famiglia rappresenterà la naturale evoluzione del percorso fatto insieme e la soddisfazione di avervi preso parte accompagnerà, rendendola forse meno dolorosa, la separazione.

6 - L’AFFIDAMENTO VISTO CON GLI OCCHI DEL BAMBINO E DELLA SUA FAMIGLIA

A) TESTIMONIANZE

“Mia madre se ne era andata via di casa persa dietro ai suoi problemi ed io, a cinque anni, rimasi a vivere con mio padre e mia nonna che facevano il possibile. Spesso rimanevo a casa da sola, per anni non sono riuscita a mangiare che pasta in bianco e pollo in padella perché non conoscevo altri sapori. Vivevamo in un palazzo dove abitavano altri anziani. Credo che se la nonna fosse stata male, avrei potuto chiedere aiuto... credo. E poi l’altra famiglia... ero troppo grande per pensare ad Anna come a una madre, d’altra parte che esperienza avevo? Tra di noi non c’è mai stato molto contatto fisico, sono stata io a non volerlo. È strano parlare con le amiche di avere due famiglie, ma in fondo è strano per loro, per me è normale che sia così. Quando ero più piccola ero terrorizzata dagli altri, mi sono attaccata morbosamente a una mia amica che poi non mi sopportava più. Poco per volta sono cambiata, anche se ancora adesso non ho molte amiche. Negli ultimi anni ho saputo districarmi nelle relazioni che cambiavano, ho saputo affrontare la scelta della mia amica di frequentare altri. Mi sono fatta altre amiche. Sono contenta di come sono cresciuta.”

Angela - in affidamento

“Quando l’assistente sociale mi ha detto che mio figlio sarebbe andato in un’altra famiglia, mi è caduto il mondo addosso... non capivo perché ce l’avessero con me in questa maniera. Per tanto tempo sono stata incavolata con tutta quella gente che pensava di aver capito tutto della mia vita. Come avrei potuto spiegare ai miei vicini di casa perché Mario non c’era più? Erano dei grandi impiccioni... Poi ho conosciuto Luisa e Paolo...La prima volta ho pensato quanto fossero brutti e vecchi in confronto a me. Poco per volta ho visto i cambiamenti di Mario, come si prendevano cura di lui, come facevano delle cose che io non avevo mai potuto fare, come aiutarlo a fare i compiti, stare con lui così stanca dopo aver finito il lavoro... Attraverso Mario, ho imparato a fidarmi di loro, mentre dell’assistente sociale sono sempre un po’ sospettosa.”

Teresa - mamma

B) “MA I MIEI GENITORI NON VANNO BENE”?

Essere accolto da una famiglia affidataria è per un bambino un’esperienza estremamente complessa ed emotivamente molto ricca, caratterizzata da sentimenti spesso fortemente in contrasto tra di loro.

Qualunque sia la durata dell’affido, sia che si parli di una modalità part-time o tempo pieno, è sicuramente molto doloroso per un bambino trovarsi a constatare che i suoi genitori non sono in grado di prendersi cura appieno dei suoi bisogni. Ogni bambino ha bisogno di nutrire dentro di sé la convinzione che i propri genitori sono perfetti.

Se poi a questo si aggiunge che per soddisfare tali bisogni il bambino deve rivolgersi ad un’altra famiglia la sua storia si complica inevitabilmente.

Per proteggersi da questa sofferenza, molto spesso i bambini mettono in atto delle manovre difensive con le quali cercano di “salvare” la loro famiglia, ad es. idealizzandola o negando tutte le difficoltà, per cui nei loro vissuti questa è spesso rappresentata come capace ed adeguata.

Non di rado questi meccanismi comportano nell’immaginario del bambino una divisione netta del buono e del cattivo, per cui la famiglia naturale assume in sé tutto ciò che vi è di buono e di conseguenza la famiglia affidataria viene ad incarnare tutti gli aspetti negativi.

Se il bambino manifesta tale tendenza è importante che la famiglia affidataria la accolga e resista agli attacchi, cercando di rimandargli comunque un’immagine positiva dei genitori, soprattutto nelle fasi iniziali dell’affido. Successivamente, quando il legame sarà ormai consolidato, sarà un compito molto delicato ma di grande rilievo che la famiglia affidataria accompagni e sostenga il bambino nel confrontarsi con le difficoltà della sua famiglia assumendo nei confronti di queste un atteggiamento realistico.

La possibilità che il nucleo affidatario accolga realmente dentro di sé la famiglia naturale si configura come un passaggio indispensabile affinché il bambino possa stabilire un legame affettivo con loro. Solo se può portarsi dentro il legame profondo con le sue origini e la sua storia può essere disponibile a permettersi un legame affettivo col nucleo che lo accoglie, altrimenti sarà preso da un conflitto di lealtà tale per cui, legarsi agli affidatari rappresenterebbe un tradimento verso la propria famiglia.

Bisogna infatti tenere sempre ben presente che nonostante i genitori possano aver presentato carenze anche consistenti nel suo accudimento, questo non implica assolutamente che il bambino possa essere meno legato a loro, ma anzi, spesso, l’intensità del rapporto è ancora più solida.

La difficoltà a legarsi che spesso i bambini manifestano all’inizio dell’affidamento può anche essere espressione del timore di non potersi realmente appoggiare ed

affidare ad una figura di riferimento.

Secondo alcuni autori, ad esempio Myriam David (1989), alla base di molte situazioni nelle quali viene attivato un progetto di affidamento si può riscontrare una sorta di “intolleranza madre-bambino” un “mal d’attaccamento” cioè un qualcosa che non ha ben funzionato nella relazione di attaccamento tra il bambino e la madre, relazione che può essere considerata come modello per le relazioni affettive che il bambino instaurerà in seguito e che rappresenta l’elemento strutturante dello sviluppo cognitivo ed emozionale di ogni individuo.

In conseguenza di tali carenze il bambino sembra non aver sviluppato la capacità di stare in un rapporto positivo e sicuro e ciò gli renderà estremamente faticoso nutrire la sicurezza che possa esistere una relazione realmente in grado di sostenerlo e contenerlo, all’interno della quale sentirsi protetto.

Questo fa sì che spesso il bambino piuttosto che godersi la possibilità offerta dall’affido, tenderà a mettere alla prova la solidità del rapporto con comportamenti spesso oppositivi e provocatori che hanno come ricaduta quella di scoraggiare e mettere fortemente in discussione gli affidatari, che si sentono sconfermati nel loro ruolo.

In alternativa, il timore di non essere realmente voluto, può portare il bambino ad assumere comportamenti compiacenti che possano corrispondere alle aspettative degli affidatari.

Questi atteggiamenti, accolti generalmente come segnale di un buon adattamento raggiunto dal bambino alla nuova realtà, sono però spesso realizzati a spese del vero sé e possono stare ad indicare la convinzione di non poter essere accolto se esprime realmente quello che ha dentro.

La difficoltà a legarsi al nucleo in cui è accolto è spesso collegata anche alla sfiducia nella possibilità che ciò di cui sta godendo sia duraturo, quasi il bambino non volesse attaccarsi a qualcosa che sente instabile e fugace, come spesso lo sono state le relazioni con i suoi genitori.

Solo col tempo questi bambini possono mostrare di sentire importante ciò che stanno vivendo.

Viene a questo punto da chiedersi come fa il bambino ad affrontare un’esperienza emotivamente e psichicamente così complessa...

Sicuramente un valido aiuto gli è offerto dalla possibilità di operare dentro di sé delle scissioni, meccanismi psichici con i quali può tenere ben separati i due mondi nei quali si trova a vivere, quello della famiglia naturale e quello della famiglia affidataria, così come le emozioni collegate all’una e all’altra realtà. Molto spesso gli affidatari riportano la chiara sensazione che il bambino, chiusa la porta della loro casa si chiuda alle spalle il mondo della sua famiglia di origine.

Questo gli permette di non sentire come troppo doloroso il passaggio tra le due

esperienze tenendo viva dentro di sé, sia cognitivamente sia emotivamente, solo quella in cui si trova in un certo momento.

Solo successivamente, quando avrà stabilito un rapporto significativo con il nucleo affidatario, il bambino potrà cominciare ad avvicinare dentro di sé questi due mondi e gradualmente potrà riappropriarsi delle emozioni collegate all’esperienza che sta vivendo nonché alla realtà della sua storia.

A livello di comportamenti questo si traduce spesso, agli occhi degli affidatari, in una sorta di “peggioramento”: bambini che prima si mostravano più adattati al clima familiare, più ubbidienti e apparentemente più quieti, cominciano a manifestare segni di disagio, sotto forma generalmente di esplosioni di rabbia apparentemente ingiustificate, modalità oppositive e provocatorie, vissuti di colpa nei confronti della famiglia naturale, paura di essere ritenuti indegni dell’amore e della stima da parte del nucleo affidatario.

Tali comportamenti non devono essere letti come segno del fallimento del progetto di affido, bensì come crisi evolutiva che preme per essere affrontata e superata.

In questo il contributo degli affidatari può essere molto prezioso offrendo stabilità e capacità di contenimento nei confronti di emozioni così dirompenti.

7 - L'AFFIDAMENTO DALLA PARTE DEGLI AFFIDATARI

A) A CAVALLO TRA LA VITA FAMILIARE E LA DIMENSIONE PUBBLICA

Nel lavoro con quanti hanno vissuto l'esperienza di accogliere un bambino in affidamento, si apprende ben presto quanto sia difficile trovare una definizione che descriva cosa ha significato per loro questa esperienza.

Come ogni altra coinvolgente esperienza umana anche l'affidamento etero-familiare ha così tanti risvolti emotivi e relazionali da costruire un'esperienza unica per chiunque la viva.

Il significato che assume ha indubbiamente a che vedere con le motivazioni e i bisogni, spesso presenti a livello inconsapevole, con i quali ciascuno vi si è avvicinato.

Sicuramente chi spera che l'affidamento possa rappresentare una scorciatoia per arrivare ad avere un figlio in adozione col quale sperimentare a pieno il ruolo genitoriale, avvertirà come una minaccia molto pesante ogni contatto con la famiglia di origine o anche il legame affettivo che il bambino inevitabilmente conserva con essa.

Molto diverso si configura l'approccio emotivo di chi si avvicina all'affidamento pensandolo ad es. come una forma di volontariato al quale dedicarsi, senz'altro con impegno e passione ma scegliendolo come un impegno "a termine" in cui la funzione genitoriale si configura come un sostegno e un'integrazione della funzione genitoriale esercitata da altri.

In questo aspetto, che a molti può risultare contraddittorio, risiede infatti uno dei lati più delicati dell'affidamento familiare, che spesso necessita un notevole lavoro personale per essere colto e accolto nella sua essenza.

Siamo infatti abituati a pensare alla funzione genitoriale come un qualcosa di esclusivo ("di mamme ce n'è una sola") e senza termine ("genitori si è per sempre"), che spesso è realmente difficile avvicinarsi alla prospettiva di entrare a far parte di una rete di affetti, di accudimento, di regole, di stili educativi, di modelli comportamentali che contribuiscano alla crescita di un bambino ("per allevare un bambino ci vuole un villaggio", recita un proverbio africano).

Perché ciò possa riuscire sono necessari rispetto e fiducia per tutti coloro con i quali ci si trova a lavorare per l'affido, flessibilità, una modalità non giudicante nei confronti delle manchevolezze altrui, una buona attitudine a collaborare (non solo tra famiglie ma anche con la rete dei servizi e degli operatori) e la

disponibilità ad accettare che molte cose non possono essere previste e che l'evoluzione potrà andare in una direzione che non sempre può essere conosciuta. Ritengo che possa essere chiarificatrice la definizione di affido familiare come "un impegnativo servizio sociale a favore del ragazzo e dei suoi genitori, che esige non solo una notevole capacità oblativa, ma anche alcune rilevanti capacità umane. Non può infatti bastare un grande affetto caritativo, una spiccata volontà di servizio, un sincero interesse per l'infanzia e l'adolescenza: è indispensabile anche una peculiare maturità umana, psicologica e sociale per impostare bene il rapporto e per sostenerlo durante tutto il periodo di affidamento".¹

Se si riescono a mantenere saldi questi punti, l'esperienza dell'affido potrà allora essere vissuta come un ricchissimo percorso di accompagnamento di un minore attraverso un periodo di difficoltà.

Accogliere un bambino in affidamento richiede alle famiglie, gruppi che per definizione si caratterizzano per la natura intima e privata, la disponibilità ad aprirsi ad una dimensione pubblica e di "tollerare" che sia richiesto di parlare di sé con gli operatori, di confrontarsi con addetti ai lavori e con persone che stanno vivendo la stessa esperienza, di essere chiamati ad una co-costruzione a più mani di questo percorso, accettando e rispettando le scelte e gli indirizzi educativi della famiglia di origine, senza mai entrare in aperto contrasto.

B) COSTRUIRE LA RELAZIONE

Come ogni percorso, anche quello dell'affidamento attraversa varie fasi, con un andamento non lineare delle relazioni che si instaurano tra il bambino e gli affidatari. Uno degli elementi più faticosi da sostenere è il comportamento fortemente ambivalente e contraddittorio che molti bambini manifestano.

A volte si ha la sensazione di dover guidare gli affidatari in un complicato esercizio di lettura a rovescio del comportamento del bambino, nel quale, molto di ciò che lui esprime deve più o meno essere interpretato nel senso contrario. Ad esempio, un bambino che si arrabbia, piange e si dispera dicendo che non gli piace nulla di ciò che gli affidatari gli stanno offrendo, senz'altro esprime una difficoltà ad accettare che sia un'altra famiglia e non quella di origine a dargli ciò che sta ricevendo, ma senz'altro manifesta anche la fatica che sta facendo nel fidarsi di poter avere proprio ciò che apparentemente rifiuta, comunicando quanto è difficile legarsi a un qualcosa di cui non sa fino a quando potrà godere. Il mondo emozionale del bambino, con tutte le contraddizioni che presenta,

¹ Dell'Antonio A. (a cura di), *Avere due famiglie. Immagini, realtà e prospettive dell'affido eterofamiliare*, Unicopli, Milano, 1992.

mette spesso a dura prova gli affidatari. I loro racconti sono spesso carichi di una sofferenza molto forte legata al timore di non esser abbastanza bravi e di non fare abbastanza.

Come risposta a questo timore talvolta questi ultimi si sentono spinti a fare sempre più cose, ad offrire sempre maggiori possibilità, ad organizzare sempre più attività per il bambino con il risultato che la sua rabbia e i suoi comportamenti di sfida aumentano ulteriormente, in un vero e proprio corto circuito nella comunicazione che conduce ad un senso di impotenza sempre più forte.

In questi casi riteniamo invece che ciò di cui il bambino abbia realmente necessità, sia piuttosto di un aiuto a contenere tali emozioni violente e contraddittorie e gradualmente a comprenderle e a coglierne il significato. Molto spesso è infatti il bambino il primo ad esserne disorientato e spaventato e a sentirsi incapace di spiegare come si sente e perché si comporta in un certo modo.

Dobbiamo infatti tenere presente come il processo di apprendimento di decodifica delle emozioni, avvenga all'interno della relazione che il bambino ha con le proprie figure primarie di accudimento, attraverso la lettura che coloro fanno e gli rimandano di una sua data manifestazione comportamentale. È, ad esempio, attraverso questa funzione genitoriale che un bambino apprende che un certo suo pianto è rabbia e una certa sensazione sgradevole è mal di pancia. Tale funzione, definita dagli autori "di rêverie" (Bion, 1955), è sovente stata carente all'interno della relazione madre-bambino in quelle situazioni che condurranno ad un progetto di affidamento. Ne consegue che questi bambini avranno poca dimestichezza con il proprio mondo emotivo che rischierà pertanto di esplodere in modo prorompente e violento travolgendo per primi proprio i loro argini contenitivi.

Credo che in molte circostanze la miglior attitudine da assumere nei confronti dei bambini sia quella di attesa.

Attendere è importante per poter capire cosa stanno vivendo ma anche perché loro stessi sentano di essere compresi e di essere realmente "guardati" per quello che sono.

Purtroppo, sovente, genitori in difficoltà non riescono a vedere il proprio figlio come un essere distinto dai loro bisogni e lo "utilizzano" in base a questi... quanti bambini abbiamo conosciuto che sono, ad esempio, costretti a "rimanere piccoli" perché i loro genitori non sono in grado di lasciarli crescere e rapportarsi quindi a figli più grandi.

Quanti altri sono invece costretti a funzionare da adulti perché i loro genitori, incapaci di avere il controllo sulle loro stesse vite, li sovraccaricano responsabilizzandoli per queste.

È quindi molto importante che gli affidatari riescano ad essere consapevoli dei propri bisogni e a distinguerli da quelli del bambino. Il rischio è infatti quello

di aspettarsi che il bambino raggiunga certe tappe e certi obiettivi che proprio per la sua storia, il suo percorso, il suo passato non possiamo prospettare che raggiunga.

Decidere di accogliere un bambino in affidamento deve implicare la possibilità di accogliere realmente quel bambino con il suo carattere, la sua identità, la sua storia e le sue difficoltà, accettando il limite di non poter riparare ad ogni carenza o torto subito e di non poter colmare ogni falla del suo passato anche se l'affetto e la forza della relazione stabilita con lui lo farebbe desiderare con grande intensità.

Non si può riscrivere il passato e chiedersi di essere in grado di cancellare ogni segno del dolore e ogni difficoltà del bambino può solo esporre ed enormi fatica, sofferenza e senso di frustrazione chi lo accompagna per un percorso di affidamento.

C) "MA CHI VE LO FA FARE"?

È un'altra tra le domande che più di frequente vi sentirete rivolgere quando annuncerete di volervi aprire ad un'esperienza di affidamento, rivelando quanto nell'immaginario comune intraprendere questo percorso corrisponda ad un insieme di complicazioni con benefici non sempre rilevanti.

In realtà, un percorso di affido che si compie positivamente permette al bambino di raggiungere una maggior solidità psicologica, una migliore autostima ed anche una più netta differenziazione rispetto alla famiglia di origine, aiutandolo a porsi ad una maggior distanza dalle sue dinamiche e dalle sue modalità relazionali, distanza che può consentire di pensare a queste senza sentirsene intrappolato.

Ciò può consentire la ripresa della crescita.

L'aver sperimentato una relazione diversa potrà inoltre servirgli da base per costruire, in futuro, relazioni affettive più equilibrate.

L'opportunità per il bambino è quindi davvero sostanziale.

E forse, anche per ridurre il livello di fatica e complessità è possibile fare qualcosa. Pensando agli affidamenti che funzionano con un certo livello di soddisfazione e anche di serenità per tutti coloro che vi prendono parte mi viene spesso in mente l'immagine della matrioska; ricorderete la bambolina di legno di derivazione sovietica che al suo interno ne accoglie e contiene un'altra più piccola al cui interno può trovarne rifugio un'altra ancora, in un moltiplicarsi di nidi e ripari che devono poi aprirsi per lasciar andare e dare autonomia a ciò che hanno contenuto. In tante occasioni abbiamo potuto verificare come, ogni personaggio dell'affido abbia bisogno di sentire che il proprio mondo emotivo

può essere accolto e compreso: il bambino da parte dei suoi genitori, del nucleo affidatario e in alcune situazioni, da parte degli operatori specialistici dei servizi, la famiglia naturale da parte dei servizi ma anche della famiglia affidataria dalla quale spererebbe di poter avere comprensione e sostegno, gli affidatari stessi, senza escludere gli operatori, senz'altro fortemente coinvolti emotivamente in questo mondo di relazioni e affetti.

E se per rispondere a queste finalità gli operatori del Centro Affidi possono contare sul lavoro di supervisione e sull'effetto di contenimento e scambio garantiti dal lavoro di equipe, per gli affidatari (oltre alla possibilità di usufruire di colloqui di sostegno psicologico e di vari momenti di riflessione e confronto con gli operatori del Centro Affidi), i gruppi di auto-mutuo-aiuto si configurano come una preziosissima risorsa, rappresentando un luogo in cui è possibile la condivisione della propria esperienza con altri che ne vivono di analoghe, confrontarsi su ciò che quotidianamente vivono nella relazione con i bambini, dare spazio al proprio mondo emotivo, trovare partecipazione e aiuto nel pensare a come affrontare situazioni di difficoltà, superare il senso di solitudine che spesso viene avvertito di fronte alle urgenze dell'affido.

L'affidamento può funzionare a condizione che tutti coloro che vi sono coinvolti possano sperimentare la sicurezza di potersi affidare a qualcun altro e siano disposti a rinunciare all'illusione, ma anche al peso, di poter fare da soli.

8 - LA FIGURA DELLO PSICOLOGO ALL'INTERNO DEL CENTRO AFFIDI: OPPORTUNITÀ E RISORSE OPERATIVE

L'affidamento eterofamiliare è un'esperienza complessa che mette in relazione tante persone: il minore, la famiglia naturale, la famiglia affidataria, i Servizi socio-sanitari, il Centro Affidi, la Magistratura Minorile.

Per la famiglia affidataria, così come per gli stessi operatori, l'affido è un evento significativo, che può portare con sé ostacoli ed imprevisti, ma anche preziose opportunità di riflessione e di crescita. Le difficoltà di base, infatti, intuitivamente connesse all'includere un "estraneo" nel proprio ambiente di vita, tendono ad amplificarsi all'interno di uno scenario che implica la necessità di concertare i bisogni del bambino, quelli della famiglia affidataria e quelli della famiglia naturale.²

Chi decide di affrontare un'esperienza così emotivamente densa, così articolata sul piano organizzativo, non a caso, si trova a doversi confrontare con un'ampia varietà di vissuti, aspettative, desideri, sentimenti, attraverso un cammino fatto di dolori e gioie, delusioni ed entusiasmi, frustrazioni e sorrisi, di "benvenuto" e di "arrivederci". In tal senso, l'affidamento è una "bella avventura", all'interno della quale si dà e si riceve molto, ma è un'esperienza che necessita di essere accompagnata e costantemente monitorata.

Il Centro Affidi è nato per sostenere le famiglie affidatarie nel loro percorso. All'interno delle professionalità che vi operano, lo psicologo ricorre all'utilizzazione di molteplici strumenti, tendendo, però, ad un unico obiettivo: il sostegno della famiglia affidataria lungo l'affascinante tragitto che essa ha deciso di percorrere. Di seguito esponiamo nel dettaglio in che modo e in quali fasi del percorso lo psicologo interviene a sostegno delle famiglie affidatarie.

A) IL PERCORSO DI INFORMAZIONE/FORMAZIONE

Lo psicologo, con il suo intervento, si occupa di fornire alle aspiranti famiglie affidatarie un'infarinatura generale sull'insieme delle dinamiche emotive, affettive, relazionali, che l'affido evoca nei vari attori che lo "portano in scena" (il bambino affidato, la sua famiglia d'origine, i genitori affidatari, i loro figli naturali). La trattazione di questi temi, però, non è banalmente finalizzata a

² *L'affidamento familiare: un modello di intervento. Manuale per gli operatori dei servizi, a cura del CAM, FrancoAngeli, Milano, 1998*

garantire ai partecipanti una preparazione nozionistica astratta e fine a se stessa, ma a gettare le fondamenta per i primi spunti di riflessione e di elaborazione personale sull'avventura che si sta scegliendo di vivere (“Come mi vedo nella veste di genitore affidatario?”, “Sarò in grado di farlo?”).

B) I COLLOQUI DI CONOSCENZA

L'obiettivo principale dei colloqui di conoscenza è quello di approfondire, insieme alla famiglia, la comprensione di motivazioni e disponibilità, di aspettative e perplessità (“Ci spaventa un po' l'idea di affezionarci troppo al bambino...”, oppure “Credo che l'adozione faccia più al caso mio...”). Ciò nella convinzione che la competenza ad affrontare l'affido non sia una risorsa oggettivamente presente o assente nelle persone, ma, piuttosto, costituisca il risultato di un processo di maturazione e cambiamento che la famiglia può scegliere di intraprendere grazie al supporto degli operatori del Centro Affidi.

La funzione dello psicologo, in questa direzione, non è quella di giudicare la famiglia per poi dire se è buona o cattiva, ma di aiutarla a comprendere se la disponibilità ad accogliere al proprio interno un bambino in difficoltà, possa davvero incarnare, per essa, un'esperienza positiva e, se sì, con quale bambino (pur nella inevitabile fatica che svolgere questo tipo di funzione genitoriale comporta).³ Pertanto la logica e l'utilità di questo percorso consistono nella necessità di comprendere a fondo il nucleo per preservarlo dal rischio di un'esperienza troppo dolorosa. In tal senso, è doveroso puntualizzare che l'obiettivo dello psicologo (e degli altri operatori del Centro Affidi) non è soltanto il benessere del bambino, ma anche quello della famiglia affidataria: non può darsi il primo senza che si realizzi il secondo.⁴

Inoltre, lo psicologo aiuta la famiglia a riflettere sull'immagine che possiede del futuro affidato: certamente ha delle attese e delle fantasie sul bambino che accoglierà.⁵ Insieme si mettono a fuoco le preferenze di ciascuno, circa il bambino che desidererebbe venisse loro affidato (“A che tipo di bambino pensereste, in termini di sesso, età, caratteristiche?”, “Per quale tipo di esperienza, invece, non vi sentite pronti? Perché?”, “Che ne pensa ciascuno di voi di situazioni particolari, come la presenza di un handicap, oppure come accogliere due fratellini insieme, o un adolescente?”).⁶

³ *ibidem*;

⁴ *ibidem*;

⁵ C. Arnosti, *Affido senza frontiere. L'affido familiare dell'adolescente straniero non accompagnato*, Franco Angeli, Milano, 2006;

⁶ S. Cirillo, *Famiglie in crisi e affido familiare*, La Nuova Italia Scientifica, Roma,

C) L'ABBINAMENTO

È il momento dell'incontro, del confronto diretto con la realtà che trascende la fantasia. L'occasione in cui ogni precedente immaginazione deve cedere il passo alla concretezza. È questa la fase in cui la famiglia o il singolo si trova a dover coniugare le immagini del bambino fantasticato, atteso, con quello reale, che ha caratteristiche specifiche e speciali, con una sua personale storia, un progetto stabilito.⁷ Non solo. L'abbinamento è anche il momento dell'incontro con la famiglia d'origine, con i suoi ben definiti modi di esistere e di vedere la vita, con le sue abitudini e rigidità (“Come vivono solitamente le loro giornate?” oppure “In che modo possiamo conformarci al loro stile genitoriale?”). Il contatto materiale, e non più immaginifico, con questi mondi, fatti di carne ed ossa, lacrime e sorrisi, innesca ineluttabilmente emozioni di varie tonalità e spessori, che la famiglia affidataria ha il diritto ed il dovere di conoscere senza paura (“Ci sentiamo in colpa nei loro confronti...” o “Li sento aggressivi verso di me e non so come reagire...” oppure ancora “Ho paura di essere inadeguata di fronte al bambino...”).

In questo percorso lo psicologo è responsabile nell'accompagnare la famiglia affidataria e nel supportarla: un po' come una guida alpina che, durante un'escursione, si prenda cura di una comitiva di viaggiatori inesperti, ora esaltando le attrattive paesaggistiche del panorama incontrato, ora allertandoli sui pericoli che, lungo il sentiero, impongono cautela ed attenzione. Ma sempre esortandoli ad apprezzare e, ad un tempo, rispettare la montagna, nel suo fascino complesso fatto di rischi e di incanti.

D) LE VERIFICHE

Sono incontri alla presenza: della famiglia affidataria, degli operatori del Centro Affidi, dell'assistente sociale del territorio, della famiglia d'origine.

Le verifiche offrono il tempo e lo spazio per lasciar emergere gioie, difficoltà e dubbi dell'affido, sia sul versante organizzativo (“Come dobbiamo fare per iscriverlo alla scuola materna?”) che su quello affettivo ed emotivo (“Quando viene da noi sente la nostalgia della sua mamma: cosa dobbiamo dirgli?”).

In questa cornice, ancora una volta, lo psicologo non è mosso da propositi di valutazione o di giudizio, bensì dall'intento di portare avanti un'esperienza condivisa in un processo di co-costruzione fondato sull'alleanza. Non si tratta,

1986;

⁷ C. Arnosti, *Affido senza frontiere*.

pertanto, di viverne l'operato professionale alla stregua di un'inquisizione pronta a cogliere in fallo gli affidatari al sentore di ogni più lieve incertezza; ma, piuttosto, di accettarne gli interventi al pari di consulenze neutrali e proficue, di cui usufruire ogni volta che si è disposti a riconoscerne il bisogno. Pertanto, sono l'assoluta franchezza, l'onestà delle emozioni, la serena e matura assunzione delle proprie responsabilità personali, le uniche armi di cui i genitori affidatari dovranno equipaggiarsi.

E) I COLLOQUI INDIVIDUALI, DI COPPIA E/O FAMILIARI

Un sostegno psicologico è condizione imprescindibile per la famiglia affidataria, nel percorso ricco ma tortuoso, che l'affido comporta: un cammino fatto di cambiamenti, graduali ed imprevisi, di quiete e tempeste improvvise.

Lo psicologo si occupa, personalmente e direttamente, di offrire un aiuto alla famiglia nell'esplorazione e nella lettura di ciò che accade a partire dal momento dell'accoglimento del bambino nella propria casa.⁸ Tale lettura può abbracciare, se ciò è richiesto e necessario, la totalità delle emozioni e delle relazioni in gioco: tra i genitori affidatari ed il bambino affidato ("Quando ci dice 'No' ci sentiamo frustrati..."); tra i genitori affidatari ed i genitori naturali ("I suoi genitori tendono ad affidarsi un po' troppo a noi..."); tra i genitori affidatari ed i propri figli naturali ("Nostro figlio è un po' geloso. Come dobbiamo comportarci con lui?"); tra i genitori affidatari e la propria rete parentale allargata ("Non mi sento aiutata dai miei genitori! Dicono che me la sono andata a cercare...").

Inoltre, mentre assiste la famiglia affidataria nell'elaborazione delle emozioni vissute, lo psicologo la sostiene costantemente, aiutandola a confrontarsi con l'elemento centrale della situazione di affido, che è il momento in cui avverrà la separazione. "In definitiva, il sostegno che egli offre, diviene una garanzia per lo sviluppo e la crescita di ognuno".⁹

F) LE VISITE DOMICILIARI

La casa, lo spazio domestico nel suo aspetto più concreto, è il mondo in cui la famiglia vive e si muove. "La casa è il vostro corpo più grande" dice Gibran.

¹⁰ Essa, in tal senso, ben riflette i vissuti e l'esperienze interiori della famiglia

⁸ *ibidem*;

⁹ *ibidem*;

¹⁰ Kahlil Gibran, *Il profeta, Tea, Milano, 1995*;

che la abita, i suoi interessi ed i pensieri. La casa è ciò che la famiglia prova e che sente. In seno ad essa i bambini giocano, mangiano, dormono, muovono i primi passi, imparano a parlare, a pensare, a vedere il mondo, ad amare. La casa, allora, è l'essenza stessa dei bambini che la animano e la riempiono e, perché no, anche della loro esperienza d'affido.

Nel portare avanti il suo obiettivo di tutela del benessere del nucleo affidatario, lo psicologo può scegliere di conoscerne la casa, per conoscerne l'essenza e stabilire con essa un contatto più intimo ed autentico. La visita domiciliare si rivela, allora, una valida opportunità per calarsi nell'essenza di ogni progetto di affido, e per scendere al cuore dell'alleanza su cui l'affido poggia, in modo da rinforzarla ed arricchirla ulteriormente.

G) I GRUPPI DI SOSTEGNO

I gruppi di auto aiuto nascono dall'esigenza di dar vita ad un luogo, il gruppo, nel quale gli operatori e tutte la famiglie inserite nella banca dati (anche quelle che non hanno affidi in corso) possano confrontarsi, al di là dei ruoli, sull'esperienza dell'affido, permettendo e facilitando la condivisione di pensieri, difficoltà, episodi del quotidiano, emozioni. L'idea portante è quella di consentire, a chi crede nell'affido anche come occasione di crescita personale, di partecipare le proprie esperienze con chi, come questi, le vive "dal di dentro" e, "dal di dentro", ne conosce sensazioni e sfumature inaccessibili agli operatori. Lo spazio del gruppo, in tal modo, consente ai partecipanti di fuoriuscire da uno stato d'isolamento, attingendo alle esperienze che ognuno riporta, per affrontare insieme le dinamiche dell'affido e gestirle con maggior consapevolezza ed efficacia. Questo spazio, però, deve configurarsi non solo come contenitore di frustrazioni, tensioni e rabbie che derivano dai pur inevitabili ostacoli incontrati nel percorso, ma anche come occasione per mobilitare le risorse ed utilizzarle in un'ottica costruttiva.

In questa cornice lo psicologo, coadiuvato dall'assistente sociale, non agisce in modo tradizionale il proprio ruolo professionale: non si presenta come il detentore delle risposte. Al contrario, agendo con modalità discrete, egli sta attento a facilitare la comunicazione tra i partecipanti per promuovere un buon funzionamento del gruppo. Ogni suo intervento, in tal senso, è rivolto a far sì che la comunicazione sia "orizzontale" e "circolare" (tra i partecipanti), non più "verticale" e "unidirezionale" (tra psicologo e utenti). Per fare ciò egli si mantiene defilato, un po' "sullo sfondo", lasciando ai partecipanti il ruolo di protagonisti. In questo modo, il gruppo è e resta autonomo e indipendente dalla sua figura.

H) L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA CONCLUSIONE DELL'AFFIDO

In questo significativo momento dell'affido, quello finale, lo psicologo si volta indietro, insieme alla famiglia, verso tutto ciò che di bello e di brutto c'è stato, non per fare un bilancio dei meriti maturati o dei traguardi conseguiti, ma per riflettere sul valore e sul senso di un'esperienza che, come preannunciato (ma non per questo meno dolorosamente), sta per volgere al termine. Egli si adopera, in sostanza, per preparare la famiglia alla separazione, accompagnandola in una sorta di "elaborazione del lutto", in virtù della quale affrontare, con serena responsabilità, il dolore della perdita di qualcuno e di qualcosa, che tanto hanno contribuito a dare un significato nuovo e diverso alla storia familiare.

In particolare, il sostegno psicologico alla famiglia, mira all'acquisizione della consapevolezza che il distacco dal bambino (che, sul piano informale, non è mai così drastico e vincolato alla parola "fine") o il suo riavvicinamento alla famiglia d'origine, pur ponendo la famiglia affidataria di fronte ad un ulteriore cambiamento, non sono un dramma ed un fallimento, ma una meta felice raggiunta dal progetto dell'affido.¹¹

Per concludere, vorremmo porre l'accento sul fatto, tutt'altro che marginale, che la famiglia affidataria ha consapevolmente scelto di aprirsi al mondo. L'affido, infatti, non è l'espressione di un proposito di volontaristico "a senso unico" fondato semplicemente sul "prendersi cura", bensì una scelta in cui è il "gioco di squadra" a determinare la crescita di ognuno. In tal senso, allora, questo può diventare un'esperienza davvero benefica e totalizzante solo nella misura in cui all'"assistere" corrisponda il "farsi assistere" e, non è un banale gioco di parole, l'affidare sia sempre speculare all'affidarsi.

¹¹ C. Arnosti, *Affido senza frontiere*.

9 - INFORMAZIONI UTILI PER GLI AFFIDATARI

Di seguito riportiamo quanto la normativa vigente prevede in favore dei nuclei che decidono di accogliere un minore in affidamento.

Si consideri, tuttavia, che le diverse tipologie di affidamento familiare (diurno, part-time, residenziale, consensuale, giudiziale) fanno sì che ogni progetto di affido sia unico e diverso dall'altro. **Pertanto, non è possibile dare risposte univoche a situazioni diverse.** Per approfondimenti sulle singole materie si invita a prendere visione dei diversi contenuti sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni competenti.

A) RISERVATEZZA E PRIVACY

Ai sensi del Regolamento UE/679/2016 (GDPR), in osservanza della legge n. 184/1983 e successive modificazioni e integrazioni e ai sensi del Regolamento UE/679/2016 (GDPR) e del regolamento Centro Affidi del Comune di Firenze, gli affidatari si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati personali relativi a terzi di cui vengono a conoscenza nel corso dei contatti con il Centro Affidi, in particolare sui dati personali relativi ai minori e alle loro famiglie d'origine. Sempre ai sensi della stessa normativa, dell'Informativa per la Tutela della Privacy ai sensi del Regolamento UE/679/2016 (GDPR), i dati sensibili da loro forniti verranno trattati per finalità istituzionali, nello specifico per le attività del Centro Affidi.

B) CONTRIBUTO ECONOMICO

Il Comune di Firenze corrisponde agli affidatari, indipendentemente dalla loro condizione economica, una somma mensile per il mantenimento del minore.¹²

Il contributo è variabile a seconda della tipologia di affidamento; la sua entità viene stabilita in base al regolamento dell'Amministrazione Comunale.

In sede di dichiarazione ISEE, il contributo economico non va computato nel reddito familiare.

¹² Art. 80 della L.184/83, sostituito dall'art. 38 della L.149/01 e dall'art. 11 Del.SDS Firenze n.4/2017 (Regolamento Comunale).

C) COPERTURA ASSICURATIVA

L'Ente titolare che ha in gestione l'affidamento familiare ha in atto un contratto di assicurazione per coprire eventuali danni che il minore può provocare a terzi o dei quali può essere vittima. L'affidatario è tenuto a dare immediata comunicazione del fatto accaduto al Servizio Sociale competente facendo obbligatoriamente pervenire la documentazione necessaria alla copertura.¹³

D) ASSEgni FAMILIARI

In base alla normativa vigente l'Autorità Giudiziaria, anche in relazione alla durata dell'affidamento¹⁴, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali siano erogate temporaneamente al nucleo affidatari. In mancanza di un provvedimento in tal senso vengono percepiti dalla famiglia di origine.

E) DETRAZIONI DI IMPOSTA

In base alla normativa vigente sono applicabili agli affidatari le detrazioni di imposta che risultino dallo stato di famiglia, coincidente con la famiglia anagrafica, a condizione che l'affidamento sia comprovato da un provvedimento dell'Autorità giudiziaria.¹⁵

F) TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI AFFIDATARI

La legislazione per il sostegno alla maternità e paternità e la legge n.149/2001 stabiliscono che l'affidatario ha gli stessi diritti, opportunità e tutele previsti per il genitore biologico in materia di: congedo di maternità, congedo di paternità, congedi parentali, congedi per malattia del bambino/a, congedi per riposi giornalieri.

All'affidatario sono estese le disposizioni sulla flessibilità dell'orario di lavoro e quelle che consentono ai datori di lavoro lo sgravio contributivo per la sostituzione di assenti in congedo di maternità o parentale e, per la durata di un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, anche in caso di sostituzione

¹³ Art. 12 Del. SDS Firenze n.4/2017 (Regolamento Comunale)

¹⁴ Art. 80 della L.184/83.

¹⁵ Art. 12 DPR n.917/86 e art. 80 L. 184/83.

della lavoratrice autonoma.

In caso di affidamento familiare, le libere professioniste iscritte ad una cassa di previdenza ed assistenza fra quelle indicate nell'allegato D del T.U., hanno diritto all'indennità di maternità per cinque mesi dall'ingresso del bambino, a condizione che questi non abbia superato i sei anni di età.¹⁶

La Corte Costituzionale ha esteso anche ai padri, in alternativa alle madri, l'indennità di maternità prevista per le libere professioniste.¹⁷

Congedo di maternità (astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice):

la lavoratrice che prende in affidamento un minore (attenzione: si tratta di affidamento non preadottivo)¹⁸ ha diritto all'astensione dal lavoro per un periodo complessivo pari a tre mesi entro l'arco temporale di cinque mesi decorrenti dalla data di affidamento del minore all'interessata; entro i predetti cinque mesi, il congedo in esame è fruito dall'interessata in modo continuativo o frazionato. Il congedo spetta a prescindere dall'età del minore all'atto dell'affidamento ed è riconosciuto, pertanto, anche per minori che abbiano superato i sei anni di età (circolare INPS n. 16 del 4.2.2008).

Congedo di paternità: spetta, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, al padre lavoratore dipendente qualora si verifichi una delle condizioni di cui all'art.28 del T.U. (decesso o grave infermità della madre, affidamento in via esclusiva al padre) o in caso di rinuncia anche parziale della madre a fruirne.

Congedo parentale (astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice e del lavoratore):

in attuazione alle vigenti disposizioni, i genitori affidatari, analogamente ai genitori biologici o adottivi, possono fruire del congedo parentale entro i primi otto anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età.

Fermi restando i predetti limiti temporali (oltre i quali non spettano né il congedo né la relativa indennità), il trattamento economico pari al 30% della retribuzione, è riconoscibile alternativamente ai genitori per un periodo massimo complessivo di sei mesi entro i tre anni dall'ingresso del minore in famiglia (circolare INPS n. 16 del 4.2.2008).

I periodi di astensione facoltativa richiesti oltre i tre anni dall'ingresso o congedi

¹⁶ Art. 70 Dlgs 151/2001 Testo unico sulla maternità e paternità, e successive modificazioni

¹⁷ Sentenza n. 385/2005

¹⁸ Ai sensi della L. 184/83

ulteriori rispetto ai sei mesi (settimo, ottavo, e così via) ancorché fruiti entro i primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, potranno essere indennizzati a tale titolo subordinatamente alla verifica delle condizioni reddituali previste dagli artt. 32, 34, 36 T.U. (reddito individuale dell'interessato non superiore di 2,5 volte all'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria).

L'art. 69 del T.U. n.151/01, così come modificato dal D.lgs n.115/2003, prevede l'estensione del diritto di congedo parentale alla madre lavoratrice autonoma.

Congedi per malattia del bambino affidato: entrambi i genitori affidatari, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata delle malattie di ciascun figlio affidato fino al compimento del sesto anno di età.

Tale diritto è limitato a cinque giorni lavorativi all'anno, alternativamente per ciascun genitore, per le malattie di ciascun figlio di età compresa tra 6 e 8 anni. Tra i 6 e i 12 anni di età del bambino al momento del suo ingresso nella famiglia affidataria, i genitori hanno diritto, nei primi tre anni dall'inserimento, di astenersi, alternativamente, dal lavoro a causa della malattia del minore affidato nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno (Artt.47, 50 D.lgs26 Marzo 2001, n.151 e successive modificazioni).

Il trattamento economico per i periodi di malattia dei minori in affidamento è identico a quello che la legge prevede per i figli naturali, salvo il fatto che l'astensione dal lavoro per malattia del bambino affidato, di età inferiore ai sei anni viene retribuita al 100% (mentre per i figli biologici il bambino deve avere età inferiore ai tre anni).

Riposi: uno dei genitori affidatari può usufruire dei riposi giornalieri, pari a due ore entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del bambino affidato (come stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 104/2003, che ha dichiarato illegittima la norma in vigore che prevedeva tale diritto usufruibile solo entro il primo anno di vita del minore), quando l'orario di lavoro sia pari a sei ore o superiore (tempo pieno); qualora l'orario giornaliero di lavoro sia inferiore alle ore (part-time) il riposo è pari ad 1 ora.

I riposi giornalieri non comportano riduzione della retribuzione.

Inoltre la circolare n. 91 del 2003 prevede l'applicazione dell'Art.41 del T.U. 151/01 e successive modificazioni, che afferma il raddoppio dei riposi in caso di parto plurimo, equiparando l'ingresso in famiglia, avvenuto nella stessa data, di due o più minori, anche non fratelli.

G) MINORE AFFIDATO PORTATORE DI HANDICAP E INVALIDO CIVILE

Ai sensi dell'art. 33 della Legge n. 104 del 5 febbraio del 1992, nel caso in cui il minore in affidamento sia portatore di handicap in situazione di gravità accertata e gli affidatari siano entrambi lavoratori, essi hanno diritto, in alternanza tra loro a:

- Assenza facoltativa dal lavoro o, in alternativa, due ore giornaliere di permesso retribuito fino al compimento del terzo anno d'età del bambino, purché quest'ultimo non sia ricoverato a tempo pieno presso strutture (art. 42). I riposi giornalieri vengono retribuiti al 100%.

- Tre giorni di permesso mensile o sei mezzeggiate (non frazionabile ad ore) retribuiti, dai tre anni in poi del minore, sempre che non sia ricoverato a tempo pieno presso strutture.

Eventuali indennità di frequenza o accompagnamento erogabili in seguito al riconoscimento di invalidità civile potranno essere percepiti dall'affidatario se stabilito da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. In mancanza di un provvedimento in tal senso vengono percepiti dalla famiglia di origine.

In sede di dichiarazione ISEE, tali indennità non vanno computate nel reddito familiare.

Il base al vigente Regolamento Comunale, al minore disabile viene riconosciuta un'integrazione del contributo di affidamento del 30%.

H) COMPETENZA TERRITORIALE IN BASE ALLA RESIDENZA

Se durante il progetto di affidamento il minore, la famiglia affidataria o la famiglia naturale cambiano residenza, il Servizio Sociale del Comune che ha disposto l'affidamento familiare ne mantiene la titolarità, informando al contempo il Servizio Sociale e il Centro Affidi della nuova residenza chiedendo loro collaborazione.¹⁹

I) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL MINORE

Di norma, il minore affidato al Servizio Sociale e collocato, rimane iscritto anagraficamente presso la famiglia d'origine.

¹⁹ Secondo quanto previsto dall'allegato A DGReg. Toscana, Del. 10 aprile 2017, n. 374, All. A-Integrazioni agli Indirizzi in materia di affidamento di minori a famiglia e Servizi Socio-Educativi ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett.e, Legge Regionale Toscana n.41/2005.

L'iscrizione del minore nello stato di famiglia degli affidatari deve essere concordata negli affidamenti a lungo termine, con il Servizio e con i genitori del minore (se non sospesi o decaduti dalla responsabilità genitoriale), qualora questo corrisponda all'interesse del bambino.

Gli affidatari infatti possono chiedere, dopo accordi con il Servizio Sociale referente del minore ed in relazione alle eventuali disposizioni dell'Autorità giudiziaria, l'iscrizione del minore sul proprio stato di famiglia, in quanto "convivente affidato".

L) ASSISTENZA SANITARIA

Aspetti legali: secondo la normativa vigente (art.5 comma 1 della L. 149/2001), l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità parentale in relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie (ad esempio: visite di controllo pediatriche o specialistiche, gestione delle comuni malattie del minore, consultazione della guardia medica in sostituzione del pediatra ecc.). Diversamente, devono essere concordate e autorizzate dal genitore biologico o dal tutore le decisioni straordinarie sulla salute del minore che richiedono una autorizzazione scritta (ad esempio: prelievi del sangue, interventi chirurgici programmati, interventi odontoiatrici invasivi, vaccinazioni, somministrazioni di terapie debilitanti, esami diagnostici invasivi, percorsi di psicologia o psicoterapia ecc.) se non diversamente prescritto dall'autorità Giudiziaria.

Nel caso in cui il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale non sia ottenibile, il Servizio Sociale richiederà l'autorizzazione all'Autorità Giudiziaria competente.

In caso di necessità ed urgenza: sarà il medico del DEA-Pronto Soccorso o di altri presidi sanitari ad adottare le decisioni più opportune per salvaguardare la salute del minore (ad es. ricovero o altri interventi d'urgenza), e l'affidatario dovrà avvertire il prima possibile i genitori ed il Servizio.

Successivamente l'autorità sanitaria che prende in cura il minore valuterà se richiedere l'autorizzazione della famiglia d'origine del minore o di chi esercita la responsabilità per proseguire le cure o per le ulteriori indagini da effettuare. Nel caso in cui il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale non sia ottenibile, l'Autorità Sanitaria richiederà l'autorizzazione all'Autorità Giudiziaria competente.

Negli altri casi gli interventi devono essere concordati con i genitori e con i Servizi di riferimento.

Aspetti amministrativi: qualora un minore venga da una famiglia appartenente alla stessa Azienda ASL, il tesserino sanitario rimarrà valido; la famiglia affidataria, valutata la necessità e l'opportunità con il servizio territoriale, potrà richiedere la variazione del pediatra o del medico di base.

Se, invece, l'affidamento avviene in una famiglia appartenente ad un'altra Azienda ASL, al minore viene rilasciato (sulla base della presentazione, da parte della famiglia affidataria alla propria Azienda ASL, della documentazione attestante l'affidamento) un tesserino sanitario rinnovabile ogni sei mesi.

La Regione Toscana prevede²⁰ l'esenzione della compartecipazione alla spesa sanitaria per minori in affidamento. Il Centro Affidi provvederà ad inviare richiesta al competente Ufficio Esenzione Ticket della ASL e, in seguito, sarà cura dell'affidatario/collocatario presentarsi agli sportelli della ASL per formalizzare l'esenzione.

I minori stranieri titolari di permesso di soggiorno devono essere iscritti obbligatoriamente da chi ne esercita la potestà o la tutela al Servizio Sanitario Nazionale, con il conseguente diritto di accedere a tutte le prestazioni sanitarie offerte. L'iscrizione, con la successiva scelta o assegnazione del medico di famiglia o del pediatra per il minore, avviene presso l'azienda ASL del comune di residenza o dimora.

Al momento dell'iscrizione viene rilasciata la tessera sanitaria personale, con la quale si ha diritto di fruire delle prestazioni. I minori stranieri non accompagnati o accompagnati ma sprovvisti di permesso di soggiorno, verranno inizialmente iscritti all'anagrafe sanitaria come STP (straniero temporaneamente residente). I minori stranieri senza permesso di soggiorno hanno diritto alle cure ambulatoriali e ospedaliere essenziali, a quelle urgenti e a quelle continuative, a quelle per malattia e infortunio e di medicina preventiva; sono garantite prestazioni come vaccinazioni, profilassi internazionale, diagnosi, profilassi e cura delle malattie infettive.

M) LA SCUOLA

Secondo la normativa vigente, l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica.

In questo caso la famiglia affidataria si troverà a gestire i rapporti con la scuola: firma il diario, giustifica le assenze, autorizza le uscite anticipate, effettua i colloqui e gestisce i rapporti con gli insegnanti, esercita l'elettorato attivo e

²⁰ DGR.n.316/2013 e DGR n. 460/2017.

passivo negli organi rappresentativi della scuola.

L'affidatario sarà tenuto a partecipare alle attività che la scuola propone per i genitori e a mantenere periodici contatti circa l'andamento scolastico del minore.

Competono ai genitori o al tutore, ed è quindi necessario il loro assenso o una delega agli affidatari, le attività straordinarie, ad esempio la scelta dell'indirizzo scolastico, i cambi di scuola, l'autorizzazione di gite all'estero, la firma sulla pagella.

Tariffe servizi educativi 0-3 anni: secondo la Delibera della Giunta Comunale n. 2012/G/36 del 9.3. 2012 e la Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 25.3.2013 , su segnalazione del Servizio Sociale Territoriale competente, al bambino in affidamento, è assicurata la precedenza nell'inserimento ai Servizi Educativi alla prima infanzia e l'esonero totale dal pagamento della tariffa prevista per il servizio frequentato.²¹

Tariffe servizi di supporto alla scuola: il Comune di Firenze, in base ad accordi tra le Direzioni Servizi Sociali e Istruzione, ha previsto l'introduzione di tariffe agevolate per la refezione scolastica per i minori per i minori in affidamento residenziale indipendentemente dal reddito del nucleo affidatario. L'agevolazione della tariffa della refezione scolastica verrà applicata d'ufficio, su segnalazione del Servizio Sociale Professionale.

Rispetto agli altri servizi di supporto alla scuola (pre e post scuola, trasporto scolastico) e ai centri estivi, gli affidatari, in seguito all'emanazione di un provvedimento dell'Ente Locale o del Tribunale per i Minorenni di inserimento del minore nel loro nucleo, dovranno, se interessati, procedere all'iscrizione secondo le modalità previste dall'Ufficio Scuola. La richiesta va presentata entro la data di scadenza prevista dall'ufficio competente. Qualora l'affidamento decorra da data successiva, il nucleo affidatario dovrà presentarsi tempestivamente all'Ufficio sopra indicato per procedere alla richiesta.²²

Successivamente il Servizio Sociale segnalerà il nominativo per i relativi adempimenti inerenti l'ottenimento dei benefici tariffari.

²¹ <https://servizi.comune.fi.it/servizi/elenco-servizionline>

²² <https://servizi.comune.fi.it/servizi/elenco-servizionline>

N) CONFESSIONE RELIGIOSA

Premesso che tra i doveri dell'affidatario rientrano il rispetto per le origini e la confessione religiosa del minore e della sua famiglia d'origine, le scelte relative alla fede (ad es. amministrazione del battesimo, comunione, cresima, ecc.) non possono essere effettuate in autonomia nei confronti del minore affidato ma devono concordarle con gli esercenti la responsabilità genitoriale. Inoltre gli affidatari dovranno consentire al minore di poter praticare tutte le attività relative alla propria confessione religiosa.

O) ATTIVITÀ SPORTIVE

Dalla collaborazione fra Amministrazione Comunale - Direzione Servizi Sociali e Società sportive operanti nel territorio fiorentino si è sviluppata una concreta attenzione alle esigenze dei bambini.

È possibile, su segnalazione del Servizio Sociale, richiedere la partecipazione gratuita del minore ad attività sportive che rientrano nel Protocollo.

P) DOCUMENTI D'IDENTITÀ

La carta di identità: può essere rilasciata dai Comuni come titolo valido per l'espatrio solo e soltanto ai cittadini italiani.²³

I cittadini comunitari, extracomunitari e apolidi (anche se residenti in un Comune del territorio italiano) possono ottenere una carta di identità che ha valore esclusivo di documento d'identità e che non costituisce titolo abilitante all'espatrio. Si precisa quindi che i cittadini comunitari, extracomunitari e apolidi per ottenere un documento di identità valido per l'espatrio (passaporto o carta di identità), devono rivolgersi alle Rappresentanze governative dei propri Stati di appartenenza.

Procedura per l'emissione della carta d'identità (CIE): a Firenze la procedura da seguire è quella relativa alla richiesta di Carta d'Identità Elettronica presso i PAD (Punti Anagrafici Decentrati).²⁴

²³ *L'art. 1 dell'Accordo Europeo sul regime di circolazione delle persone nei Paesi membri del Consiglio d'Europa riconosce solo ai propri cittadini il diritto di entrare nel territorio degli Stati contraenti con la carta di identità rilasciata dallo Stato di appartenenza.*

²⁴ *Per relative procedure e documentazione da produrre, consultare:*

Non esistono più limiti di età per il rilascio della carta d'identità, ma solo una diversa validità temporale a seconda dell'età:

- vale 3 anni per i minori di tre anni
- vale 5 anni per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni

Per il rilascio della carta di identità: il minore deve essere presente al momento del rilascio.

Per il rilascio della carta di identità elettronica valida per l'espatrio, il minore italiano deve essere accompagnato da entrambi i genitori (qualora non sospesi dalla responsabilità genitoriale). Nel caso uno dei due genitori sia impossibilitato, il minore può essere accompagnato al PAD da un solo genitore, con l'assenso scritto e copia del documento dell'altro.²⁵

Nel caso di rifiuto all'assenso da parte di uno o di entrambi i genitori è necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare.

Per l'emissione della CIE di minore extracomunitario, oltre alla documentazione richiesta, dovrà presentare il permesso di soggiorno in corso di validità.

CITTADINANZA	TIPO DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ	ENTE A CUI RIVOLGERSI
Italiana	Passaporto	Questura competente per territorio
Italiana	Carta di identità valida per l'espatrio (per la circolazione delle persone nei Paesi membri)	Anagrafe del Comune
CITTADINANZA	TIPO DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ	ENTE A CUI RIVOLGERSI
Comunitari, extracomunitari e apolidi	Passaporto	Rappresentanze governative dei propri Stati di appartenenza
Comunitari	Carta di identità valida per la circolazione delle persone nei Paesi membri	Rappresentanze governative dei propri Stati di appartenenza
Comunitari, extracomunitari e apolidi	Carta di identità <u>NON</u> valida per l'espatrio	Anagrafe del Comune

<https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/punti-anagrafici-decentrati>
<https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/carta-di-identita-elettronica-cie>
<https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/cittadino/n/sc/wizardAppuntamentoCittadino/sceltaComune>

²⁵ <https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/carta-di-identita-elettronica-cie>

Q) I VIAGGI

Una delle tematiche più controverse che si trovano ad affrontare le famiglie e il Centro Affidi, è quella del viaggiare con un minore in affidamento.

Di seguito forniamo le informazioni in nostro possesso ribadendo, come già fatto in precedenza, che non è possibile dare risposte univoche a situazioni diverse.

Come viaggiare in Italia con il bambino in affidamento

Fuori casa, in generale è opportuno essere muniti di tutta la documentazione utile al riconoscimento da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza/Pubblico Ufficiale.

In particolare, se si viaggia in aereo o in nave con destinazione verso località italiane, occorre assicurarsi di essere muniti di:

- carta d'identità o passaporto del minore;
- decreto di collocamento/affidamento del Tribunale per i Minorenni, del Giudice Tutelare o del Tribunale Ordinario;
- permesso di soggiorno per il minore extracomunitario.

Come viaggiare all'estero con il bambino in affidamento

Non essendovi specifiche ed organiche norme di legge a riguardo le procedure variano a seconda della situazione giuridica del minore, dell'autorità competente, della cittadinanza del minore e della città di residenza. Pertanto, in particolare in tale sezione, risulta complesso poter fornire indicazioni univoche.

Poiché i viaggi all'estero sono atti straordinari, occorre acquisire il consenso del/dei genitori che non siano decaduti dalla responsabilità genitoriale o, in mancanza di questi, del tutore. Se si viaggia all'estero occorre assicurarsi di essere muniti di carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto del minore, dichiarazione di accompagnamento e permesso di soggiorno per il minore extracomunitario.

Attualmente la prassi corrente a Firenze per l'emissione dei relativi documenti è la seguente:

a) La carta d'identità

Vedere indicazioni al paragrafo Documenti d'identità

b) Il Passaporto

L'Ufficio Passaporti della Questura rilascia documenti validi per l'espatrio esclusivamente a cittadini italiani.

Si ricorda inoltre che il comma a) dell'art. 3 Legge n. 1185 del 21.11.1967 ("Norme sui passaporti"), dispone che: "Non possono ottenere il passaporto coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla potestà dei genitori o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa, o, in difetto, dell'autorizzazione del Giudice Tutelare".

Ciò premesso, occorre precisare che il passaporto (come qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, quindi anche per la Carta di Identità) può essere richiesto dai genitori o dal Tutore legale o dagli affidatari. Nel caso in cui la domanda venga presentata dagli affidatari il minore italiano deve essere accompagnato anche da entrambi i genitori (qualora non sospesi dalla responsabilità genitoriale). Nel caso di rifiuto all'assenso da parte di uno o di entrambi i genitori è necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare.

È importante ricordare che anche il genitore residente all'estero, se esercente la responsabilità genitoriale, deve prestare l'assenso nelle forme previste dalla Legge. Gli assensi sono presentati contestualmente all'istanza di rilascio del passaporto, ovvero anche separatamente se corredati da copia di documento da cui possa essere verificata la firma del dichiarante (all'estero è anche possibile usufruire dei servizi delle Rappresentanze Diplomatiche).

L'ottenimento del passaporto consente l'espatrio in tutti i Paesi riconosciuti dal Governo italiano.

Il rilascio del passaporto, o di altro documento, è subordinato all'accertamento di identità del minore.

Ai minori di età compresa tra i 12 e 18 anni dovranno essere acquisite le impronte digitali e dovrà essere scannerizzata la firma. Una volta ottenuto, il documento ha validità fino alla data di scadenza, o fino a revoca espressa da parte di qualsiasi avente diritto (genitori, tutori, Giudice Tutelare, Tribunale per i Minorenni...).

c) La Dichiarazione di accompagnamento

I minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni possono viaggiare all'estero "non accompagnati".

Quando il minore di età inferiore ai 14 anni viaggia all'estero non accompagnato dai genitori esercenti la responsabilità, l'accompagnatore deve essere autorizzato con apposito modello rilasciato dalla Questura contenente il/i nominativo/i

delle persone con cui il minore effettua il viaggio. Tale procedura va effettuata per ogni singolo viaggio (ex art. 14 della Legge n. 1185/1967), previo assenso specifico da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale. Anche a fronte di tale assenso la Questura di Firenze richiede l'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

Inoltre occorre rivolgersi al Giudice Tutelare anche nei seguenti casi:

- quando non vi sia l'assenso di entrambi i genitori biologici, per diniego da parte di uno dei due genitori o perché sia presente un solo genitore non titolare dell'affidamento esclusivo;
- nel caso di decadenza della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 330 del C.C. anche in presenza di assenso di entrambi i genitori (a meno che il consenso non sia prestato dal Tutore);
- nel caso di limitazione della responsabilità genitoriale ex art. 333 del C.C. andrà verificato in base al provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni se i genitori possano esprimere valido consenso o meno.

È opportuno che l'eventuale istanza al Giudice Tutelare venga presentata dal Servizio Sociale titolare del caso.

L'apposita modulistica predisposta dagli Uffici del Giudice Tutelare deve essere integrata con:

- assenso del/i genitore/i;
- provvedimento di affidamento o altri provvedimenti disposti dal Tribunale per i Minorenni;
- eventuale certificato di irreperibilità di un genitore;
- documentazione sulla eventuale detenzione;
- relazione del Servizio Sociale.

Sarà cura dell'Ufficio della Questura per casi specifici, richiedere integrazione dell'istanza con ulteriore documentazione.

È necessario formulare la richiesta di autorizzazione per ogni singolo viaggio specificando il luogo di destinazione e le date di partenza e di rientro e non come generica autorizzazione all'espatrio. È comunque possibile, per specifiche situazioni, una diversa valutazione da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Al termine dell'iter, il Servizio Sociale non garantisce il positivo parere da parte dell'Autorità Giudiziaria competente. Inoltre in considerazione dei tempi burocratici dell'iter stesso si suggerisce che l'organizzazione di un viaggio all'estero sia programmata con mesi di anticipo.

Se presso il Tribunale per i Minorenni risulta aperto un fascicolo relativo al minore, l'istanza d'autorizzazione al viaggio andrà presentata a tale autorità giudiziaria.

Così come nell'affidamento giudiziale, anche in situazioni di affidamento

consensuale, è comunque necessario che ogni viaggio all'estero del minore sia effettuato con l'assenso dei genitori, poiché la decisione di recarsi all'estero è da considerarsi rilevante per il minore.

d) Il permesso di soggiorno

1) Soggiorno di minori appartenenti a uno Stato dell'Unione Europea

Con l'entrata in vigore delle norme previste dal decreto in materia di semplificazione e sviluppo (D.L. n.5 del 9 febbraio 2012), ed essendo in possesso dei requisiti richiesti, il minore comunitario presente sul territorio nazionale da più di tre mesi dovrà essere obbligatoriamente iscritto come residente dagli esercenti la responsabilità genitoriale.²⁶

2) Il Permesso di Soggiorno per minorenni extracomunitari

A seguito dell'emanazione del Decreto Legislativo n. 286/1998 e successive modifiche, i permessi di soggiorno previsti per i minorenni extracomunitari in Italia possono essere i seguenti:

- ✓ **Permesso di soggiorno per minore età (Art. 10 co. 1 lett. a L. 47/2017; art. 32 co 11 d.lgs 286/1998):** è rilasciato al minore straniero non accompagnato, nei confronti del quale sono vietati espulsione e respingimento, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti. È rilasciato su richiesta del minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'art. 346 del C.C. Può essere rinnovato annualmente, anche in assenza dell'esibizione del passaporto (Circolare Ministero Interno n. 10337 del 24 marzo 2017) fino al compimento di 18 anni, qualora non sia possibile rilasciare un permesso per motivi familiari: il permesso per minore età è infatti un permesso residuale, che viene rilasciato qualora non sia possibile il rilascio di un altro titolo di soggiorno. Può essere convertito al raggiungimento della maggiore età in un permesso di soggiorno per studio, lavoro subordinato/ autonomo, attesa occupazione previo parere della Direzione Generale Immigrazione (si veda dopo per i casi di esclusione).

²⁶ Per ulteriori informazioni in materia di normative e procedure legate all'immigrazione, si invita a consultare il *Vademecum migranti del Comune di Firenze*, al link: <https://sociale.comune.fi.it/pagina/migranti>

- ✓ **Permesso di soggiorno per motivi di famiglia (art. 30/31 d.lgs 286/1998; art. 10 co 1 lett. b L. 47/2017):** viene rilasciato al minore straniero che abbia fatto ingresso con visto per ricongiungimento familiare o al minore comunque presente sul territorio nazionale nel caso in cui in Italia sia presente il genitore regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare. L'art. 10 della L. 122/2016 ha introdotto il permesso individuale anche per il minore infraquattordicenne, abolendo il cosiddetto "allegato minore", pertanto anche al minore di quattordici anni viene rilasciato un permesso per motivi familiari individuale, identico a quello del genitore. È rilasciato anche al minore affidato o sottoposto a tutela sulla base di un provvedimento emesso dall'Autorità competente nel Paese di origine (l'art. 29 co 2 d.lgs 286/1998 dispone che i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli). È rilasciato anche al minore affidato ai sensi dell'art. 4 co 1 e co 2 L. 184/1983 (affidamento amministrativo o giudiziario) a un cittadino straniero regolarmente soggiornante, oppure affidato, anche ai sensi dell'art. 9 co 4 L. 184/1983 (affidato "di fatto" a parente entro il 4 grado) o sottoposto alla tutela di cittadino straniero regolarmente soggiornante e con questo convivente. È valido ai fini dell'esercizio della libera circolazione nello Spazio comune, se esibito unitamente al documento di viaggio in corso di validità. Il Minore straniero in possesso di un permesso di soggiorno per motivi familiari, al raggiungimento della maggiore età potrà convertirlo in un permesso di soggiorno per studio, attesa occupazione, lavoro subordinato o autonomo, senza che sia necessario il parere della Direzione Generale Immigrazione o la sua permanenza in Italia da almeno tre anni o la sua partecipazione a un progetto di integrazione per due anni, che sono invece richiesti per la conversione del permesso di soggiorno per minore età.
- ✓ **Carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario (art. 2, 3, 10, 23 d.lgs 30/2007):** l'art. 10 co. 1 lett. b della L. 47/2017 dispone che al minore straniero affidato anche ai sensi dell'art. 9 co 4 della L. 184/1983 o sottoposto alla tutela di cittadino italiano e con lo stesso convivente, sia rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari. Tuttavia, con Circolare n. 24622 del 28 agosto 2017, il Ministero dell'Interno ha chiarito che laddove il minore straniero sia affidato o sottoposto alla tutela di un cittadino dell'Unione trovano applicazione le norme di maggior favore contenute nel d.lgs 30/2007, pertanto al minore viene rilasciata una carta di soggiorno per familiare di cittadino

comunitario. Questo titolo di soggiorno è valido ai fini della libera circolazione nello Spazio comune, se esibito unitamente al documento di viaggio in corso di validità.

- ✓ **Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno; art. 9 d.lgs 286/1998):** il minore infraquattordicenne o ultraquattordicenne può ottenere il titolo di soggiorno in oggetto, avente validità illimitata, se regolarmente soggiornante da almeno cinque anni continuativi (con Circolare n. 122106 del 6 settembre 2019 il Ministero dell'Interno ha chiarito che il requisito della permanenza quinquennale deve essere soddisfatto a titolo personale dal minore, anche di 14 anni e/o nato in Italia da genitori titolari del permesso di soggiorno in oggetto) e se il genitore, titolare o richiedente il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, è in possesso dei requisiti del reddito e dell'alloggio stabiliti dalla normativa di riferimento. È valido ai fini dell'esercizio della libera circolazione nello Spazio comune, se esibito unitamente al documento di viaggio in corso di validità.

- ✓ **Permesso di soggiorno per affidamento (citato nell'art. 34 d.lgs 286/1998):** si tratta di un permesso di soggiorno, la cui regolamentazione non compare espressamente nel testo normativo (viene citato tra quei permessi di soggiorno che consentono l'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale). Viene rilasciato al minore, oggetto di un provvedimento di affidamento ex art. 2 L. 184/1983, presso una comunità, un istituto, una famiglia o una persona singola, in accordo con il tutore, oppure ai minori sottoposti a tutela (art. 343 C.C.). Il permesso di soggiorno per affidamento è biennialmente rinnovabile ed è **valido ai fini dell'esercizio della libera circolazione nello Spazio comune, se esibito unitamente al documento di viaggio in corso di validità.** Con Circolare n. 24622 del 28 agosto 2017, il Ministero dell'Interno ha chiarito che questo titolo di soggiorno può essere rinnovato fino al ventunesimo anno di età nel caso in cui il minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età sia affidato fino a 21 anni ai servizi sociali con decreto motivato della Autorità Giudiziaria (cosiddetto prosieguito amministrativo). **A riguardo, si specifica che il Consiglio dei ministri ha adottato uno schema di regolamento recante modifiche al DPR 394/1999, emanato in attuazione dell'art. 22 della L. 47/2017, che introduce un permesso di soggiorno per Integrazione, da rilasciare ai minori stranieri che al compimento della maggiore età siano sottoposti a prosieguito amministrativo**

(art.11 co 1 lett. C-sexies DPR 394/1999; art. 13 Co 2 L. 47/2017)

- ✓ **Permesso di soggiorno per assistenza minori (art. 2 comma 6 del d.lgs. n. 5 del 8 gennaio 2007; art. 31 comma 3 e art. 29 comma 6 del d.lgs. n. 286/1998)** Il permesso di soggiorno per assistenza minori viene rilasciato al genitore del minore straniero che si trova nel territorio italiano, qualora sussistano particolari esigenze di tutela. La normativa vigente dispone infatti che il Tribunale per i Minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso e la permanenza del familiare, in deroga alle disposizioni di ingresso e soggiorno. Quest'autorizzazione, di durata pari al periodo determinato con specifico decreto dal Tribunale per i Minorenni (solitamente due anni) consente al genitore (**e al minore non altrimenti soggiornante**) di ottenere un permesso di soggiorno per assistenza minori. È valido ai fini dell'esercizio della libera circolazione nello Spazio comune, se esibito unitamente al documento di viaggio in corso di validità. Consente, se in possesso degli altri requisiti previsti dalle norme vigenti, il rilascio di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il Decreto legge recante "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale" (D.L. n. 130/2020), stabilisce la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per assistenza minori in un permesso di soggiorno per lavoro (art. 6 co 1-bis del d.lgs n. 286/1998 come modificato dall'art. 1 co 1 lett. b del D.L. 130/2020).

3) Le procedura per l'emissione del Permesso di Soggiorno per minorenni extracomunitari

Per l'emissione/rinnovo del permesso di soggiorno, attualmente sono previste due modalità:

- tramite kit postale:

il kit a banda gialla per la richiesta di rilascio/rinnovo del permesso/duplicato/

aggiornamento e conversione del permesso di soggiorno può essere ritirato presso il c.d. Sportello amico dell'Ufficio Postale. Per la compilazione della modulistica lo straniero può farsi assistere, a titolo gratuito, da un Patronato della sua zona o da un Comune abilitato. Al momento della presentazione dell'istanza allo sportello dell'Ufficio Postale abilitato, lo straniero verrà identificato con passaporto o altro documento equipollente.

Gli stranieri che hanno presentato istanza tramite gli uffici postali saranno convocati dall'Ufficio Immigrazione, tramite lettera raccomandata, per essere sottoposti ai rilievi foto-dattiloscopici, nei casi previsti dalla normativa vigente, e per la consegna del permesso-carta di soggiorno.

Con kit postale possono essere richiesti i seguenti permessi, oggetto del presente vademecum:

- rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari del minore entrato con visto per ricongiungimento familiare, previa compilazione del mod. 209 presso lo Sportello unico per l'immigrazione della Prefettura;
- rinnovo/duplicato/aggiornamento del permesso di soggiorno per motivi familiari;
- rilascio/duplicato/aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

- tramite gli Uffici Immigrazione delle Questure:

Deve essere utilizzato il portale CUPA Project²⁷; tramite prenotazione sul portale CUPA Project possono essere richiesti i seguenti permessi, oggetto del presente vademecum:

- rilascio/rinnovo/duplicato/aggiornamento del permesso per minore età/integrazione minore/ affidamento;
- conversione permesso di soggiorno per minore età in permesso di studio/lavoro autonomo o subordinato/attesa occupazione, al raggiungimento della maggiore età;
- rilascio/rinnovo permesso di soggiorno per assistenza minori;
- rilascio/rinnovo/aggiornamento/duplicato permesso di familiare UE.

4) Alcune questioni che riguardano i minori stranieri non accompagnati (MSNA) prossimi alla maggiore età

Al compimento della maggiore età il minore straniero può rimanere in Italia?

²⁷ Per prenotare: <https://cupa-project.it/>

Quali sono i permessi di soggiorno che possono essere convertiti?²⁸

Al raggiungimento della maggiore età, al minore straniero non accompagnato può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, attesa occupazione, lavoro subordinato o autonomo, cure mediche. Ad eccezione del permesso di soggiorno per cure mediche, il rilascio delle altre tipologie di soggiorno è subordinato al parere positivo della Direzione Generale Immigrazione e delle Politiche di Integrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A riguardo si specifica che la L. 47/2017 (cd Legge Zampa), aveva disposto il carattere non vincolante del suddetto parere e la previsione del silenzio-assenso, ma il DL 113/2018 (cd Decreto sicurezza), convertito nella L. 132/2018 ha abrogato queste due disposizioni rendendo il parere nuovamente vincolante. Il Decreto legge recante "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale" (D.L. n. 130/2020), ristabilisce infine quanto sancito dalla L. 47/2017, disponendo che il mancato rilascio del suddetto parere non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. In questo caso si applica l'art. 20 co 1,2 e 3 della L. 241/1990 (silenzio-assenso) (art. 32 co 1 bis del d.lgs n. 286/1998 come modificato dall'art. 1 co 1 lett. h del D.L. 130/2020).

È necessario che il minore sia in possesso di passaporto o documento equipollente in corso di validità. La Questura accetta l'attestazione di nazionalità o altro documento di identità rilasciato dal Consolato del Paese d'origine, nel caso in cui il minore non ne sia in possesso al compimento dei 18 anni, ma richiede comunque di integrare successivamente la domanda presentando il passaporto valido.

Se il minore è titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari, al compimento della maggiore età può convertire il suo titolo di soggiorno in un permesso di soggiorno per studio, attesa occupazione, lavoro subordinato o autonomo, cure mediche, senza che sia necessario il parere della Direzione Generale Immigrazione.

²⁸ Art. 32 co 1 bis e ter, con le modifiche apportate dall'art. 13 della L. 47/2017; Si vedano anche le Linee Guida Direzione Generale Immigrazione 24 febbraio 2017

Il sopra citato parere non è necessario nei seguenti casi:

- se il minore straniero non accompagnato risulta presente in Italia da almeno tre anni e ha partecipato a un progetto di integrazione sociale e civile della durata di almeno due anni, gestito da un ente pubblico o privato riconosciuto;
- se il MSNA, anche titolare di permesso per minore età, è affidato a parenti entro il 4° grado (art. 13 L. 47/2017);
- se per il MSNA è stato disposto il prosieguo amministrativo delle misure di protezione e di assistenza oltre il compimento del 18esimo anno di età;
- per minori stranieri non accompagnati che al compimento del 18esimo anno di età siano in possesso di un permesso di soggiorno per asilo, per protezione sussidiaria.

I permessi di soggiorno per minore età o per affidamento consentono lo svolgimento di attività lavorativa?

In attuazione dell'art. 22 della L. 47/2017, il Consiglio dei Ministri ha approvato ed emanato uno schema di regolamento, da adottarsi con Decreto del Presidente della Repubblica, in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Il testo modifica e integra la disciplina regolamentare vigente (DPR 394/1999) con particolare riferimento al rilascio dei permessi di soggiorno e della conversione degli stessi al raggiungimento della maggiore età. In particolare, si inserisce all'art. 14 co 1, la lettera c-bis, con la conseguente previsione per cui anche il permesso per minore età, alla pari del permesso per affidamento e per motivi familiari, consente di svolgere attività lavorativa e formativa finalizzata all'accesso al lavoro.

Quando può essere avviato al lavoro lo straniero che si trova in fase di conversione del permesso di soggiorno da minore età a lavoro subordinato?

Ferme restando le condizioni richieste al minorenni per lo svolgimento dell'attività lavorativa (16 anni di età compiuti e adempimento dell'obbligo formativo), lo straniero che si trova in questa condizione può essere avviato al lavoro nel momento in cui la Questura ha verificato la sussistenza dei requisiti necessari al rilascio del nuovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ovvero la decretazione del permesso di soggiorno.

5) Lo Sportello Immigrazione del Comune di Firenze²⁹

²⁹ Per orari e modalità di ricevimento consultare:

Lo Sportello è attivo da diversi anni in Via Baracca 150/p e si rivolge ai cittadini non italiani ed italiani che con essi abbiano relazione per i seguenti servizi:

- informazione, consulenza e orientamento in materia di Immigrazione e Asilo;
- informazione anagrafica (modulistica e appuntamenti);
- assistenza, su appuntamento, alla compilazione di domande tramite applicativi telematici (es. rinnovo permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari, test di lingua italiana ecc.);
- mediazione linguistico culturale;
- presentazione e ritiro dell'attestazione di idoneità alloggiativa;

R) ALCUNI QUESITI CHE POSSONO ESSERE RIVOLTI ALL'ASSISTENTE SOCIALE DALL'AFFIDATARIO

Se il minorenni che mi è stato affidato commette un reato chi ne risponde penalmente?

Nel caso di affidamento di minorenni, spesso l'affidatario si pone quesiti che non si porrebbe se avesse figli biologici oppure se si limitasse ad ospitare il figlio di un amico, di un parente, ecc.

Tuttavia la situazione è analoga e dal semplice fatto che un minorenni sia in affidamento non sorgono responsabilità maggiori.

Per quanto riguarda il quesito specifico sopra riportato, nel nostro ordinamento la responsabilità penale è personale, pertanto di un reato risponde esclusivamente l'autore dello stesso.

Se il minorenni che mi è stato affidato provoca a sé o a terzi un danno, chi è responsabile di tale danno?

Come già detto sopra, nel caso di affidamento di minorenni, spesso l'affidatario si pone quesiti che non si porrebbe se avesse figli biologici oppure se si limitasse ad ospitare il figlio di un amico, di un parente, ecc.

Tuttavia la situazione è analoga e dal semplice fatto che un minorenni sia in affidamento non sorgono responsabilità maggiori: il dovere di vigilanza sul minorenni affidato è analogo a quello concernente un figlio.

Se mentre il minorenni si trova in automobile con me succede un incidente e lui riporta lesioni, cosa succede?

Quello che succede nel caso che in automobile con me sia una qualsiasi altra persona. Ogni automobile per circolare deve essere provvista di un'assicurazione,

<https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/sportello-immigrazione-0>

che copre i danni connessi alla circolazione stessa.

Posso fare la comunione al minore se i suoi genitori non vogliono?

In base all'art. 5, comma 1, legge n. 184 del 1983 l'affidatario deve provvedere al mantenimento e all'educazione e istruzione del minore, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 (decadenza dalla responsabilità sui figli) e 333 (condotta del genitore pregiudizievole ai figli che può anche dar luogo a provvedimento del Giudice di allontanamento del minore) del codice civile. Qualora sia stato nominato un tutore, l'affidatario tiene conto delle sue indicazioni, osservando in ogni caso le prescrizioni stabilite dall'Autorità affidante.

Cosa dunque accade se, come avviene nella maggior parte dei casi, nei confronti dei genitori non c'è stata pronuncia ex artt. 330 e 333 c.c. e se l'Autorità affidante non si è preoccupata di risolvere il problema della comunione del minore o problemi analoghi?

Il minore ha diritto al rispetto della propria identità culturale e quindi, ad esempio, relativamente alla confessione religiosa l'affidatario deve accettare la scelta fatta dalla famiglia d'origine del bambino, a meno che quest'ultimo non manifesti la volontà di discostarsene. Tuttavia, in tale ultimo caso, sebbene sia sempre preferibile che l'affidatario concordi con gli esercenti la responsabilità genitoriale le decisioni importanti relative al minore, potrà chiedere al Centro Affidi del Comune come comportarsi.

Nel caso di affidamento consensuale, ho meno poteri rispetto a quelli che avrei nel caso di affidamento giudiziale? A livello teorico no: le due situazioni sono identiche. Tuttavia occorre tenere presente che nel caso di affidamento consensuale il genitore di un minore può revocare in qualsiasi momento il proprio consenso all'affidamento e chiedere che il minore torni a vivere con lui.

ALLEGATI

A1 - LEGISLAZIONE DIRITTO DEL MINORE AD UNA FAMIGLIA

**LEGGE 4 maggio 1983 n. 184 Disciplina dell'adozione
e dell'affidamento dei minori Integrata
con le modifiche della L. 476/98, della L. 149/01
e della Legge 173 del 2015**

TITOLO I

Principi generali

Art. 1.

1-Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

2-Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.

3- Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.

4-Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.

5-Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una

famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

TITOLO I-BIS

Dell'affidamento del minore

Art. 2.

1-Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

2-Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

3-In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.

4-Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

5-Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi.

Art. 3.

1-I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito.

2-Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non

possono essere chiamati a tale incarico.

3-Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio.

Art. 4.

1-L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

2-Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

3-Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 e 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

4-Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

5-L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

5bis-Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.

5ter-Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento.

5quater-Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento.

6-Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

7-Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato.

Art. 5.

1-L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi

con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato. L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore.

2-Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

3-Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato.

4-Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria. (omissis)

Art. 25.

1-Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di prolungato periodo di affidamento ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis .

2-Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti, questi, se maggiori degli anni dodici, debbono essere sentiti.

3-Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.

4-Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.

5-Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.

6-La sentenza che decide sull'adozione è comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.

7-Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
(omissis)

Art. 44.

1-I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7: a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento quando il minore sia orfano di padre e di madre; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre; d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

2-L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli.

3-Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.

4-Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare.

Art. 80.

1-Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.

2-Le disposizioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1.

3-Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.

4-Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche.

LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 173/2015

La legge prevede che qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile e la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tenga conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria; prevede inoltre che, in caso di rientro nella famiglia di origine, comunque è tutelato il rapporto del minore con gli affidatari. Inoltre la legge 173 del 2015 prevede l'obbligo, a pena di nullità, di convocare l'affidatario in tutti i procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento di adottabilità relativi al minore è affidato, riconoscendogli la facoltà di presentare memorie nell'interesse del minore. Tale previsione non consente di considerare l'affidatario come parte in senso tecnico. La convocazione dell'affidatario è finalizzata a una più completa valutazione dell'interesse del minore.

**LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 47/2017
L’AFFIDAMENTO DEI MINORI STRANIERI
NON ACCOMPAGNATI (MSNA)**

La legge prevede l’affidamento familiare dei Minori Stranieri Non Accompagnati come forma di accoglienza prioritaria rispetto alle strutture di accoglienza.

Inoltre la legge prevede un’istituzione di un elenco di Tutori Volontari disponibili ad assumere la tutela di uno o più minori non accompagnati.

Il Centro Affidi e l’Ufficio Minori Stranieri Non Accompagnati del Comune di Firenze collaborano attivamente per la formazione degli affidatari e per l’avvio dei progetti di affido.

**A2 - REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’AFFIDAMENTO DEI MINORI**

**COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO
DEI MINORI**

- Art. 1 Principi generali
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Tipologie di affidamento
- Art. 4 Affidamento familiare temporaneo di bambini neonati:
 - Progetto Accoglienza
 - Prima Infanzia (PAPI)
- Art. 5 Progetto: “la famiglia di appoggio”
- Art. 6 Durata dell’affidamento
- Art. 7 Modalità di realizzazione dell’affidamento
- Art. 8 Diritti del minore
- Art. 9 Diritti e doveri della famiglia affidataria
- Art. 10 Diritti e doveri della famiglia d’origine
- Art. 11 Contributo economico per affidamento familiare
- Art. 12 Copertura assicurativa
- Art. 13 Conclusione dell’affidamento
- Art. 14 Trattamento dati personali
- Art. 15 Abrogazione

Art. 1 - Principi generali

Il presente Regolamento disciplina l’istituto dell’affidamento ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche ed integrazioni. L’istituto dell’affidamento è finalizzato a garantire al minore le migliori condizioni per il suo sviluppo psicofisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell’impossibilità di assicurarne la crescita, offrendo, contestualmente al nucleo familiare la possibilità di superare le temporanee difficoltà.

In presenza di fratelli, nei casi di affidamento dovrà essere privilegiato l’inserimento degli stessi presso la stessa famiglia; ove questo non sia possibile, il Servizio Sociale Professionale competente si impegna a garantire la continuità relazionale tra i minori.

Il presente regolamento disciplina, altresì, le seguenti fattispecie:

a) minore affidato al Servizio Sociale con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria e “collocato” in una famiglia con la quale ha legami di parentela (entro il 4° grado);

b) minore affidato al Servizio Sociale con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria e “collocato” in una famiglia con la quale non ha legami di parentela.

Il Comune di Firenze realizza, annualmente, una campagna sensibilizzazione della cittadinanza con il nome di “*Mese dell’affido*”, consistente in una serie di iniziative pubbliche gratuite aperte a chiunque vi abbia interesse e finalizzate alla promozione della cultura dell’accoglienza e dell’affidamento minorile.

Art. 2 - Definizioni

1. Per nucleo d’origine s’intende la coppia genitoriale che esercita la responsabilità genitoriale sul minore e che può trovarsi in situazione di temporanea difficoltà, in relazione alla quale il Servizio Sociale Professionale competente esprime una valutazione sulle capacità residue, recuperabilità e prognosi su indicazione e/o disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il nucleo d’origine deve essere attivamente coinvolto nel progetto d’affido.

2. Per affidatari si intende il nucleo familiare accogliente che può essere costituito da una coppia o da una persona singola. Con i termini “famiglia affidataria” e/o “nucleo affidatario” si intende, quindi, comprendere entrambe le possibilità.

3. Per affidamento familiare si intende l’affidamento temporaneo di minore a famiglia affidataria ovvero l’affidamento al Servizio Sociale di minore con “collocamento” presso famiglia affidataria.

Art. 3 - Tipologie di affidamento

In ragione delle esigenze del minore, della sua famiglia ed in relazione alle motivazioni per le quali si è attivato l’affidamento, questo può assumere forme diverse. Pertanto, avuto riguardo alle diverse modalità di attivazione si può parlare di:

Affidamento consensuale: viene disposto dal Servizio Sociale Professionale, previo consenso dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero del tutore e sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

Il Giudice Tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento.

Affidamento giudiziario: viene disposto con provvedimento del Tribunale per i Minorenni, indipendentemente dal consenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero del tutore, ai sensi degli artt. 330 e 333 del Codice Civile.

In merito agli aspetti organizzativi, si può parlare di:

Affidamento familiare residenziale: quando il minore viene accolto da una famiglia affidataria per l’intera settimana, tenuto conto delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria competente e del relativo progetto individuale.

Affidamento familiare part-time: quando il minore è affidato ad una famiglia per alcuni giorni della settimana, con pernottamento.

Affidamento familiare diurno: quando il minore è affidato ad una famiglia per una parte della giornata, senza pernottamento.

Art. 4 - Affidamento familiare temporaneo di bambini e neonati: Progetto Accoglienza Prima Infanzia “P.A.P.I.”

Il Comune di Firenze, sulla scorta delle “Linee di indirizzo nazionali per l’affidamento familiare”, realizza il Progetto Accoglienza Prima Infanzia (di seguito denominato Progetto P.A.P.I.) sottoscritto dal Tribunale per i Minorenni di Firenze, che garantisce la pronta accoglienza in famiglia affidataria di minori di età compresa tra 0 e 3 anni. Il Progetto intende garantire ai bambini l’attenzione e la cura di una famiglia fin dai primi giorni di vita, limitando la permanenza in ospedale o in altro luogo non adeguato, ovvero evitando l’inserimento in una struttura residenziale.

Il Servizio Sociale Professionale competente, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, promuove l’inserimento del minore in famiglie afferenti al Progetto P.A.P.I. per un periodo strettamente necessario a definire la posizione giuridica del minore, ai sensi della Legge n.184/1983 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale tipologia di affidamento familiare non può avere durata superiore a sei mesi, salvo diverse indicazioni dell’Autorità Giudiziaria, periodo in cui dovranno essere individuate soluzioni alternative per il minore .

Art. 5 - Progetto: “La famiglia di appoggio”

Con il progetto “La famiglia di appoggio”, il Comune di Firenze intende promuovere e realizzare forme di solidarietà tra famiglie avendo come finalità fondamentale quella di sostenere il nucleo familiare d’origine, grazie al sostegno di altre famiglie o persone singole. Il progetto ha come obiettivo quello di creare occasioni di vicinanza, solidarietà, integrazione fra culture e sviluppare momenti di crescita e di condivisione tra famiglie. Esso costituisce un aiuto nella vita quotidiana in favore di famiglie con minori che attraversano una temporanea condizione di fragilità.

Art. 6 - Durata dell’affidamento

Per ciascuna tipologia di affidamento la durata non può essere superiore a ventiquattro mesi, prorogabile su indicazione dell’Autorità Giudiziaria competente, qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore.

In situazioni particolarmente complesse può essere valutata la possibilità di prosecuzione dell’affidamento anche successivamente al compimento del 18° anno di età e comunque non oltre il 21° anno, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria e/o nell’ambito del progetto di affidamento elaborato dal Servizio Sociale Professionale competente tenuto conto della disponibilità della famiglia affidataria.

Art. 7 - Modalità di realizzazione dell’affidamento

L’affidamento si realizza attraverso l’integrazione tra il Servizio Sociale Professionale competente per il minore e per la sua famiglia (Assistente Sociale con funzioni di case manager) ed il Centro Affidi. L’équipe, composta dall’Assistente Sociale case manager e dagli operatori del Centro Affidi deve concorrere all’elaborazione di un progetto che sia rivolto contemporaneamente ed in modo integrato al bambino, alla sua famiglia ed alla famiglia affidataria. Tale progetto deve definire con chiarezza gli obiettivi e i risultati attesi, la durata, le forme di monitoraggio periodico, la congruità rispetto al bisogno manifestato, le condizioni per la modifica, interruzione, proroga e/o rinnovo. I servizi specialistici sanitari, qualora si valuti necessario, potranno essere coinvolti dal Servizio Sociale, oltre che da disposizioni dell’Autorità Giudiziaria, in ciascuna fase del progetto.

Art. 8 - Diritti del minore

Il minore è il soggetto principale dell’affido. Come previsto dalla normativa vigente l’obiettivo primario dell’affidamento è il rientro del minore nella famiglia d’origine.

Il collocamento del minore al di fuori della propria famiglia deve avvenire tramite interventi che, integrando o sostituendo temporaneamente la famiglia d’origine, offrano al bambino cure e attenzioni adeguate, garantiscano il supporto di figure adulte capaci di permettergli lo sviluppo di relazioni significative sul piano affettivo ed educativo ed uno spazio in cui elaborare un proprio progetto di vita per il futuro.

Il minore ha diritto, in tutte le procedure che lo riguardano, ad essere informato e ad esprimere la propria opinione in considerazione dell’età, della sua capacità di discernimento e del suo superiore interesse.

Art. 9 - Diritti e doveri della famiglia affidataria

La famiglia affidataria ha diritto:

- ad essere informata e preparata riguardo all’affidamento;
- ad essere messa a conoscenza riguardo alla situazione sociale, sanitaria e familiare del minore;
- ad usufruire di un sostegno tecnico professionale da parte del Centro Affidi;
- ad avere un contributo economico da parte del Servizio Sociale Professionale competente che ha in carico il minore in considerazione degli oneri che la famiglia affidataria sostiene per la cura del minore in affidamento e con le modalità previste dagli articoli 11 e 12 del presente Regolamento;
- ad avere una copertura assicurativa che garantisca gli affidatari e gli affidati dai rischi di infortunio e di responsabilità civile per danni in relazione ai fatti commessi dall’affidato nel corso dell’affidamento.

La famiglia affidataria è tenuta a:

- accettare e rispettare l’individualità del minore nella sua storia e nei suoi aspetti culturali, sociali e religiosi;
- provvedere alla cura, al mantenimento, all’educazione e istruzione del minore in affidamento, collaborando con i servizi incaricati (Centro

Affidi e Servizio Sociale Professionale competente) e tenendo conto delle indicazioni della famiglia d'origine;

- attenersi alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e del Servizio Sociale Professionale competente riguardo ai rapporti con la famiglia di origine del minore;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri tra il minore e la famiglia di origine stabiliti nel progetto di affidamento e nel rispetto delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- mantenere il rispetto della privacy e il diritto alla riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia di origine;
- collaborare con il Servizio Sociale Professionale competente e con il Centro Affidi durante tutto il progetto di affidamento;
- partecipare agli incontri di verifica ed alle occasioni di supporto e approfondimento sulle tematiche dell'affidamento proposte dal Centro Affidi;
- attenersi alle indicazioni dei servizi incaricati (Centro Affidi e Servizio Sociale Professionale competente) al fine di garantire la continuità relazionale tra fratelli affidati a nuclei diversi.

Art. 10 - Diritti e doveri della famiglia di origine

La famiglia di origine ha il diritto, salvo diverse prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, a:

- essere informata sulle finalità del progetto di affidamento ed essere coinvolta nelle varie fasi del programma di intervento;
- mantenere validi e significativi rapporti con il bambino;
- essere sostenuta dal Servizio Sociale Professionale competente con appropriati aiuti ed interventi, al fine del superamento dei problemi che hanno determinato l'inserimento del proprio figlio presso un nucleo affidatario.

La famiglia di origine è tenuta, salvo diverse prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, a:

- collaborare con il Servizio Sociale Professionale competente, con il Centro Affidi e con la famiglia affidataria nelle varie fasi dell'affidamento, aiutando il minore in tale esperienza e nel rispetto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;

- seguire le indicazioni previste dal Servizio Sociale Professionale competente rivolte al superamento dello stato di disagio;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il figlio stabiliti nel progetto di affidamento e nel rispetto delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- mantenere la riservatezza rispetto alle informazioni relative alla famiglia affidataria.

Art. 11 - Contributo economico per affidamento familiare

Il Comune di Firenze si impegna a corrispondere alle famiglie che hanno minori in affidamento familiare, un contributo economico finalizzato alla cura del bambino in affidamento, come in appresso indicato:

<i>Tipologia affidamento</i>	<i>Contributo massimo concesso</i>
Contributo per affidamento full-time	€ 500,00 mensili
Contributo per affidamento part-time (affidamento per alcuni giorni della settimana)	€ 17,00 al giorno
Contributo per affidamento diurno (affidamento per alcune ore della giornata)	€ 9,00 al giorno
Contributo per affidamento all'interno del Progetto P.A.P.I.	da € 650,00 mensili
Contributo per famiglie di appoggio	Una tantum annuale di € 150,00

Il contributo economico di cui al precedente comma è incrementato del 30% dell'importo riconosciuto nel caso di affidamento di minori con disabilità, certificata ai sensi della Legge 104/1992; è altresì incrementato fino al 30% dell'importo riconosciuto a fronte di problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale e di natura socio-educativa, per comprovate spese mediche (non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale) e rilevanti nell'ambito del progetto concordato

con il Servizio Sociale Professionale competente. Gli incrementi di cui al precedente comma sono cumulabili.

Possono essere altresì previsti interventi di sostegno economico “una tantum” ad integrazione di spese straordinarie sostenute dagli affidatari per necessità del minore, nell’ambito del progetto concordato con il Servizio Sociale Professionale competente e di volta in volta previa autorizzazione del Servizio medesimo e comunque non oltre l’importo di € 500,00 per ciascun anno, con obbligo di rendicontazione.

Art. 12 - Copertura assicurativa

Il Comune di Firenze provvede a stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura di danni fisici o materiali dei quali può essere vittima il minore in affidamento o che lo stesso può arrecare a terzi nel corso dell’affidamento.

Art. 13 - Conclusione dell’affidamento

L’affidamento si conclude quando è venuta meno la difficoltà temporanea della famiglia del minore.

Il Servizio Sociale Professionale competente dovrà informare della conclusione dell’affido il competente Giudice Tutelare nei casi di affidamento consensuale ed il Tribunale per i Minorenni nei casi di affidamento giudiziario.

La conclusione è disposta con provvedimento dell’Autorità che lo ha attivato. Gli operatori del Servizio Sociale Professionale e del Centro Affidi, in forma integrata, preparano la conclusione dell’affidamento curando modalità graduali di rientro del minore in famiglia e trattando i riflessi della separazione del minore dalla famiglia affidataria.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

Il Comune di Firenze, nel trattamento dei dati personali delle famiglie e dei singoli si attiene al rispetto delle norme in materia di riservatezza e di tutela dei dati personali e sensibili di cui al D.

Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15 - Abrogazione

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il previgente testo regolamentare approvato con Deliberazione Giunta Esecutiva Società della Salute n.8 del 5 aprile 2011 e successivi atti ad esso collegati.



Centro Affidi del Comune di Firenze

Via Palazzuolo, 12 - 50123 Firenze

tel. 055.2616445/437/436

centroaffidi@comune.fi.it

<http://centroaffidi.comune.fi.it/>

La presente pubblicazione è reperibile anche sul sito

<http://centroaffidi.comune.fi.it/>